

Sindacale

- S123-26 - Interessi di mora per ritardato pagamento – nuova variazione - La CNCE comunica una nuova variazione degli interessi di mora per ritardato pagamento
- S124-26 - Bollini BAQ e BITS 2026 - Al via l'edizione 2026 dei Bollini BAQ e BITS, i riconoscimenti conferiti da Confindustria alle imprese associate che attivano percorsi di formazione scuola-lavoro e sostengono i percorsi negli ITS Academy.
- S125-26 - Decreto interministeriale sulla certificazione UNI/PdR per la conciliazione famiglia-lavoro e il correlato esonero contributivo - Pubblicato il decreto interministeriale riguardante la Certificazione UNI/PdR 192-2026 e il correlato esonero contributivo
- S126-26 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di agosto 2026 - Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U70-26 - RENTRI: dal 16 settembre 2026 scatta l'obbligo dell'xFIR - Confermata l'esclusione dall'obbligo del Fir Digitale per i rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di costruzione e demolizione
- U71-26 - Affordable Housing Act: la Commissione europea presenta una proposta per affrontare la crisi abitativa - Il 9 settembre, la Commissione europea ha presentato l'Affordable Housing Act, una proposta volta a sostenere Stati membri e città nell'affrontare la crisi abitativa. L'iniziativa introduce un quadro comune per l'adozione di misure nelle aree maggiormente sotto pressione ed è accompagnata da una Raccomandazione per favorire l'aumento dell'offerta abitativa, accelerare le procedure di pianificazione e autorizzazione e facilitare gli investimenti

Lavori Pubblici

- LL.PP.28-26 - ANAC: indicazioni sulla corretta individuazione delle categorie di qualificazione nei bandi di gara - L'ANAC ha chiarito come le stazioni appaltanti debbano individuare, nel bando di gara, le categorie di qualificazione dei lavori pubblici: quali vanno scorporate dalla prevalente e quale qualificazione va richiesta ai subappaltatori
- LL.PP.29-26 - Accesso agli atti di gara: il rito super-accelerato opera solo con il corretto adempimento degli obblighi informativi e una decisione espressa sull'oscuramento - Con la sentenza n. 8/2026, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiarisce i presupposti per l'applicazione del rito super-accelerato previsto dall'art. 36, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, che fissa in 10 giorni il termine per contestare le decisioni sulle richieste di oscuramento. Il termine abbreviato opera solo se la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, ha assolto agli obblighi informativi previsti dal Codice e ha adottato una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento; non è sufficiente la mera pubblicazione dell'offerta in forma oscurata, anche se accompagnata dalla richiesta di segretezza dell'operatore. In caso di inosservanza sostanziale degli obblighi informativi, torna ad applicarsi il rito sull'accesso di cui all'art. 116 c.p.a., con il termine di 30 giorni

Sicurezza e normativa tecnica

- N31-26 - Bonus colonnine di ricarica dei veicoli: dal 22 settembre aperte le richieste - Il 22 settembre apre lo sportello Invitalia per richiedere il bonus colonnine elettriche. Previsto un contributo pari all'80% delle spese ammissibili

S123-26 - Interessi di mora per ritardato pagamento – nuova variazione

La CNCE comunica una nuova variazione degli interessi di mora per ritardato pagamento

Con la sotto riportata lettera circolare, la CNCE informa che la Banca Centrale Europea ha aumentato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento), a decorrere dal 16 settembre 2026.

Tale riduzione ha determinato la variazione dell'interesse di differimento INPS (si veda anche la circ. INPS n. 64/2026) per le omissioni contributive, al quale si debbono riportare, nella misura del 50%, gli interessi di mora dovuti dalle imprese nei casi di ritardato versamento alla Cassa edile/Edilcassa, ai sensi della Delibera del Comitato della Bilateralità n. 4/2005.

Pertanto, poiché il tasso applicato dall'INPS è pari al 8,15% in ragione d'anno, la percentuale degli interessi di mora dovuti alle Casse edili/Edilcasse, a decorrere dal 16 settembre 2026, è pari al 4,075%.

Prot. n.11776 /p/cv

Roma, 14 settembre 2026

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 53/2026

Oggetto: Interessi di mora per ritardato pagamento – nuova variazione.

Facendo seguito alla circolare CNCE n. 30 del 2026 e, a parziale rettifica della stessa, si comunica che la Banca Centrale Europea – BCE – ha aumentato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento), a decorrere dal 16 settembre 2026.

Ciò ha determinato la variazione dell'interesse di differimento INPS (cfr anche circ. INPS n. 98/2026) per le omissioni contributive, al quale si debbono riportare, nella misura del 50%, gli interessi di mora dovuti dalle imprese nei casi di ritardato versamento alla Cassa Edile/Edilcasse, ai sensi della Delibera del Comitato della Bilateralità n. 4/2005 (punto 4).

Poiché il richiamato tasso applicato dall'INPS è pari all'8,15% in ragione d'anno (art. 116, comma 8, lettera a), L. 23 dicembre 2000, n. 388), la percentuale degli interessi di mora dovuti alle Casse Edili/Edilcasse, a decorrere dal 16 settembre 2026, è pari al 4,075%.

Cordiali saluti.

Il Direttore

F.to Bianca Maria Baron

S124-26 - Bollini BAQ e BITS 2026

Al via l'edizione 2026 dei Bollini BAQ e BITS, i riconoscimenti conferiti da Confindustria alle imprese associate che attivano percorsi di formazione scuola-lavoro e sostengono i percorsi negli ITS Academy.

Confindustria ha reso noto che dal 15 settembre c.a. è possibile presentare la candidatura per richiedere o rinnovare i Bollini BAQ e BITS 2026, i prestigiosi riconoscimenti conferiti alle imprese associate che investono nella formazione dei giovani al fine di favorirne l'inserimento occupazionale.

Il **BAQ – Bollino per l'Alternanza di Qualità** premia le imprese che si distinguono per la qualità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado e con i centri di formazione professionale.

Il **BITS – Bollino per le imprese in ITS** premia le imprese impegnate a sostenere e promuovere le Fondazioni ITS sul territorio nazionale.

La candidatura potrà essere presentata esclusivamente online, tramite il sito Confindustria.it, accedendo all'area riservata con le proprie credenziali.

Le imprese che effettuano per la prima volta la richiesta del bollino dovranno compilare un breve questionario e allegare la documentazione richiesta: Convenzione stipulata con la scuola secondaria o ITS e Progetto formativo riferito all'anno solare in corso.

Per il rinnovo del bollino, invece, sarà sufficiente caricare la documentazione aggiornata al 2026.

Il bollino sarà trasmesso tramite posta elettronica al referente Education dell'associazione per il successivo invio al responsabile aziendale riportato nella stessa comunicazione.

Per eventuali ulteriori informative è possibile contattare la referente di Confindustria, Laura Fugalli l.fugalli@confindustria.it

S125-26 - Decreto interministeriale sulla certificazione UNI/PdR per la conciliazione famiglia-lavoro e il correlato esonero contributivo

Pubblicato il decreto interministeriale riguardante la Certificazione UNI/PdR 192-2026 e il correlato esonero contributivo

Con il sotto riportato decreto del Ministero del lavoro, emanato di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro dell'Economia, sono state definite le modalità attuative per il conseguimento della certificazione relativa alle politiche di conciliazione tra vita familiare e lavoro, nonché i criteri di accesso al correlato esonero contributivo introdotto dal c.d. decreto Lavoro 2026.

Si illustrano di seguito i contenuti di maggiore interesse del provvedimento.

Art. 1 – Oggetto

Il decreto in esame disciplina:

- le modalità per l'acquisizione delle certificazioni previste dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del Codice degli incentivi, nonché il periodo di validità delle stesse. In particolare, il decreto fa riferimento alla certificazione UNI/PdR 192:2026 "Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie";
- i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dal 2026, dell'esonero contributivo di cui all'articolo 6 del c.d. decreto Lavoro 2026 (DL n. 62/2026), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2026, in favore delle aziende che abbiano conseguito la suddetta certificazione (vedasi notizia S99-26 di ANCE FVG Informa n°26/2026).

Art. 2 – Conseguimento, rilascio e periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro

Come anticipato sopra, per il conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, i parametri minimi di riferimento sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026.

Tale certificazione è rilasciata dagli organismi di valutazione della conformità accreditati nell'ambito della conciliazione tra famiglia e lavoro, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.2, e ha un periodo di validità di 36 mesi.

Art. 3 – Esonero contributivo in favore delle aziende in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro

Le aziende in possesso delle certificazioni in argomento beneficiano dell'esonero contributivo di cui all'articolo 6 del predetto decreto Lavoro 2026.

Tale esonero è riconosciuto a decorrere dal 28 giugno 2026 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Lavoro 2026) e per tutto il periodo di validità della singola certificazione di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

Art. 4 – Presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio

Le aziende che intendono accedere al beneficio in esame devono inoltrare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, secondo i termini e le modalità che saranno indicate prossimamente dall'Istituto. Al momento della presentazione della domanda, le aziende dichiarano ai sensi del d.P.R. n. 445/2000:

a) i dati identificativi dell'azienda;

- b) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro, intesa come sommatoria di tutte le retribuzioni medie mensili corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro alla totalità dei lavoratori in carico all'azienda nel periodo di validità della certificazione;
- c) l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro;
- d) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro;
- e) di essere in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, in corso di validità, l'identificativo alfanumerico del certificato, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026;
- f) la data di rilascio della suddetta certificazione, ai fini del calcolo del periodo di validità della stessa;
- g) di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi. I datori di lavoro in possesso di valida certificazione che presentano domanda per accedere alla misura di esonero entro il primo termine utile successivo alla data di conseguimento della certificazione, secondo le indicazioni che saranno fornite annualmente dall'INPS, sono ammessi al beneficio con riferimento all'intero periodo di validità della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

Tutte le domande presentate nell'ambito della medesima finestra temporale indicata dall'INPS sono finanziate a valere sulle risorse disponibili per l'annualità di riferimento.

Al fine di favorire il più ampio accesso all'esonero contributivo in esame, se le risorse messe a disposizione risultano insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente accoglibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.

L'INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro nella misura non superiore all'1%, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui e l'eventuale riduzione .

Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro.

In caso di rinuncia o di revoca della certificazione, le aziende interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all'INPS e al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri . In mancanza di detta comunicazione trovano applicazione le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

La fruizione dell'esonero è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, e successive modificazioni, nonché al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Art. 5 – Controlli e sanzioni

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero in esame sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

Art. 6 – Copertura finanziaria

L'esonero in argomento è riconosciuto nel limite di euro 7 milioni, per l'anno 2026, e di euro 12 milioni, per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Per quanto non riportato, si rinvia al testo del decreto sotto riportato.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante «*Nomina dei Ministri*», ivi compresa quella della dott.ssa Marina Elvira Calderone a Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quella dell'On. Giancarlo Giorgetti a Ministro dell'economia e delle finanze, nonché quella dell'On. Eugenia Maria Roccella a Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale l'incarico per la famiglia, la natalità e le pari opportunità è stato conferito all'on. Eugenia Maria Roccella;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lett. b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*», e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera e);

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante «*Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale*»;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, che prevede in favore delle aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, un esonero





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, disponendo, altresì, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'esonero viene riparametrato e applicato su base mensile e sono stabilite le modalità di attuazione, ivi comprese le procedure di acquisizione e il periodo di validità delle certificazioni;

VISTO l'Accordo per lo sviluppo della prassi di riferimento " per la famiglia", stipulato nel mese di aprile 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia e l'ente italiano di normazione (UNI), che prevede tra l'altro la costituzione del Tavolo tecnico incaricato di elaborare la UNI/PdR denominata in via provvisoria "per la famiglia", volta a definire linee guida per l'accreditamento di aziende private che adottano politiche a favore del bilanciamento vita-lavoro;

VISTA la Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, contenente «*Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie*», pubblicata il 14 aprile 2026 all'esito del confronto svoltosi nell'ambito del citato Tavolo, che prevede l'adozione di specifici KPI (*Key Performance Indicator* - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

aziendali a sostegno della famiglia, con attenzione specifica alla maternità, alla paternità e ai carichi di cura familiare;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce:

- a) le procedure per l'acquisizione delle certificazioni previste dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, nonché il periodo di validità delle stesse;
- b) i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall'anno 2026, dell'esonero contributivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, in favore delle aziende che abbiano conseguito la certificazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.

Art. 2

(Conseguimento, rilascio e periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro)

- 1. Ai fini del conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, i parametri minimi di riferimento sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

aprile 2026, recante «Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie».

2. Al rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati nell'ambito della conciliazione tra famiglia e lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.2. Il certificato di accreditamento degli organismi di cui al primo periodo deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 192:2026.

3. Le certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro rilasciate ai sensi del presente articolo hanno un periodo di validità pari a 36 mesi.

Art. 3

(Esonero contributivo in favore delle aziende in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro)

1. Al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, le aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 2, beneficiano dell'esonero contributivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, secondo i criteri e le modalità definiti dall'articolo 4.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. L'esonero è riconosciuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 e per tutto il periodo di validità delle certificazioni di cui all'articolo 2 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

Art. 4

(Presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio)

1. Le aziende che intendono accedere al beneficio di cui all'articolo 3, inoltrano domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, secondo i termini e le modalità indicate dall'Istituto con apposite istruzioni.
2. Al momento della presentazione della domanda, le aziende dichiarano ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) i dati identificativi dell'azienda;
 - b) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro, di cui all'articolo 2, intesa come sommatoria di tutte le retribuzioni medie mensili corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro alla totalità dei lavoratori in carico all'azienda nel periodo di validità della certificazione;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- c) l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro, di cui all'articolo 2;
 - d) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro, di cui all'articolo 2;
 - e) di essere in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro di cui all'articolo 2, in corso di validità, l'identificativo alfanumerico del certificato, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026;
 - f) la data di rilascio della suddetta certificazione, ai fini del calcolo del periodo di validità della stessa;
 - g) di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.
3. I datori di lavoro in possesso di valida certificazione che presentano domanda per accedere alla misura di esonero entro il primo termine utile successivo alla data di conseguimento della certificazione, secondo le indicazioni fornite annualmente dall'INPS, sono ammessi al beneficio con riferimento all'intero periodo di validità della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.
4. Tutte le domande presentate nell'ambito della medesima finestra temporale indicata dall'INPS sono finanziate a valere sulle risorse disponibili per l'annualità di riferimento, anche ai fini della eventuale riduzione di cui al comma 5.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

5. Le domande sono verificate dall'INPS sulla base delle informazioni di cui al comma 2. Al fine di favorire il più ampio accesso all'esonero contributivo di cui all'articolo 3, se le risorse di cui all'articolo 6 risultano insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente accoglibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.
6. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell'esonero, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica periodicamente all'INPS i dati identificativi delle aziende che sono in possesso delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro, di cui all'articolo 2.
7. L'INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro nella misura non superiore all'1%, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui e l'eventuale riduzione di cui al comma 5.
8. Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro ai sensi del comma 3.
9. In caso di rinuncia o di revoca della certificazione, le aziende interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all'INPS e al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. In mancanza di detta comunicazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

10. La fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

11. L'INPS provvede al monitoraggio della spesa ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, inviando la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5

(Controlli e sanzioni)

1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo di cui all'articolo 3 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

2. A tal fine, l'INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, nonché, per gli aspetti di rispettiva competenza e in virtù di protocolli di intesa a tale scopo stipulati, delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento per le politiche della famiglia, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Le risorse recuperate a titolo di esonero contributivo non dovuto ai sensi del comma 1 e gli eventuali risparmi di spesa di ogni annualità sono versati e definitivamente acquisiti all'Erario.

Art. 6

(Copertura finanziaria)

1. L'esonero di cui all'articolo 3 è riconosciuto nel limite di euro 7 milioni per l'anno 2026 e di euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le Amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it – sezioni





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

“Pubblicità legale” e “Normativa”, nonché sul sito internet istituzionale del Dipartimento per le politiche per la famiglia.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari
opportunità
Eugenia Maria Roccella

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti



S126-26 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di agosto 2026

Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di **agosto 2026** è risultato pari a **103,7** (base 2025 = 100) [1] .

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a **1,03710988**.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

$08/12 \times 1,5$ (tasso fisso) = **1**

75% di **3,61465021** [indice **agosto 2026** su indice dicembre 2025 $\times 100 - 100$] = **2,710988**.

TOTALE = 3,710988

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il **15 agosto 2026** ed il **14 settembre 2026**.

Di seguito un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

[1] Con i dati di gennaio 2026 la base di riferimento dell'indice FOI è diventata il 2025 (la base precedente era 2015=100).

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(legge 29 maggio 1982, n. 297)

Coefficienti di rivalutazione

Mese di riferimento	Indice Istat	Calcolo			Totale a) + b)	Periodo di risoluzione del rapporto
		1,5 (tasso fisso) a)	Incremento variabile			
			100%	75%		
			b)			
			rispetto a dicembre 2024			
12/2024	120,2	12/2024=1,5	1,09335576	0,820017	2,320017	15/12/2024 – 14/01/2025
01/2025	120,9	01/2025=0,125	0,58236273	0,436772	0,561772	15/01/2025 – 14/02/2025
02/2025	121,1	02/2025=0,25	0,74875208	0,561564	0,811564	15/02/2025 – 14/03/2025
03/2025	121,4	03/2025=0,375	0,99833611	0,748752	1,123752	15/03/2025 – 14/04/2025
04/2025	121,3	04/2025=0,5	0,91514143	0,686356	1,186356	15/04/2025 – 14/05/2025
05/2025	121,2	05/2025=0,625	0,83194676	0,623960	1,248960	15/05/2025 – 14/06/2025
06/2025	121,3	06/2025=0,75	0,91514143	0,686356	1,436356	15/06/2025 – 14/07/2025
07/2025	121,8	07/2025=0,875	1,33111481	0,998336	1,873336	15/07/2025 – 14/08/2025
08/2025	121,8	08/2025=1	1,33111481	0,998336	1,998336	15/08/2025 – 14/09/2025
09/2025	121,7	09/2025=1,125	1,24792013	0,935940	2,060940	15/09/2025 – 14/10/2025
10/2025	121,4	10/2025=1,25	0,99833611	0,748752	1,998752	15/10/2025 – 14/11/2025
11/2025	121,3	11/2025= 1,375	0,91514143	0,686356	2,061356	15/11/2025 – 14/12/2025
12/2025	121,5	12/2025=1,5	1,08153078	0,811148	2,311148	15/12/2025 – 14/01/2026
			rispetto a dicembre 2025			
12/2025	121,5	12/2025=1,5	1,08153078	0,811148	2,311148	15/12/2025 – 14/01/2026
01/2026	100,4	01/2026=0,125	0,31736626	0,238025	0,363025	15/01/2026 – 14/02/2026
02/2026	100,9	02/2026=0,25	0,81695473	0,612716	0,862716	15/02/2026 – 14/03/2026
03/2026	101,5	03/2026=0,375	1,41646091	1,062346	1,437346	15/03/2026 – 14/04/2026
04/2026	102,5	04/2026=0,5	2,41563786	1,811728	2,311728	15/04/2026 – 14/05/2026
05/2026	102,8	05/2026=0,625	2,71539095	2,036543	2,661543	15/05/2026 – 14/06/2026
06/2026	102,8	06/2026=0,75	2,71539095	2,036543	2,786543	15/06/2026 – 14/07/2026
07/2026	103,1	07/2026=0,875	3,01514403	2,261358	3,136358	15/07/2026 – 14/08/2026
08/2026	103,7	08/2025=1	3,61465021	2,710988	3,710988	15/08/2026 – 14/09/2026

U70-26 - RENTRI: dal 16 settembre 2026 scatta l'obbligo dell'xFIR **Confermata l'esclusione dall'obbligo del Fir Digitale per i rifiuti non pericolosi** **derivanti dall'attività di costruzione e demolizione**

A partire dal 16 settembre 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) dovrà essere gestito esclusivamente in formato digitale per le seguenti tipologie di rifiuto:

- Rifiuti pericolosi ;
- Rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.lgs. 152/2006 (lavorazioni industriali e artigianali, attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, potabilizzazione e depurazione delle acque e abbattimento dei fumi) con più di 10 dipendenti .

Di conseguenza, sono esclusi dall'obbligo dell'xFIR i rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di costruzioni e demolizioni.

Si precisa che, laddove un'impresa iscritta al RENTRI produca sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi per i quali non è previsto l'obbligo di utilizzo del FIR digitale (es. rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione), per questi ultimi potrà continuare a utilizzare il FIR in modalità cartacea . Rimane, naturalmente, ferma la possibilità di adottare volontariamente il FIR digitale anche nei casi in cui non sussiste l'obbligo.

Si evidenzia inoltre che il DM 59/2023 ha introdotto anche l'obbligo di trasmissione dei dati contenuti nell'xFIR al RENTRI , le cui modalità sono state definite con Decreto direttoriale n. 143 del 06 novembre 2023 . La trasmissione dei dati da parte dei soggetti chiamati a compilare il FIR (produttore, trasportatore e destinatario) deve essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti per l'annotazione sul Registro di carico e scarico di seguito riportati:

- per i produttori , almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto ;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Il regime sanzionatorio per la mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti negli xFIR si applica a partire dal 15 settembre 2026 .

Per approfondire gli adempimenti e le modalità operative di gestione del FIR digitale, sono disponibili sul sito Ance i webinar , la Guida e le Faq dedicate. Inoltre, sul portale istituzionale del RENTRI sono reperibili le istruzioni per la compilazione del FIR, come recentemente modificate (vedasi notizia U65-26 di ANCE FVG Informa n°31/2026).

U71-26 - Affordable Housing Act: la Commissione europea presenta una proposta per affrontare la crisi abitativa

Il 9 settembre, la Commissione europea ha presentato l'Affordable Housing Act, una proposta volta a sostenere Stati membri e città nell'affrontare la crisi abitativa.

L'iniziativa introduce un quadro comune per l'adozione di misure nelle aree maggiormente sotto pressione ed è accompagnata da una Raccomandazione per favorire l'aumento dell'offerta abitativa, accelerare le procedure di pianificazione e autorizzazione e facilitare gli investimenti

La Commissione europea ha presentato il 9 settembre una proposta di regolamento denominata *Affordable Housing Act*, volta a sostenere gli Stati membri e le città nell'affrontare la crisi abitativa, con particolare riferimento ai problemi di accessibilità economica e disponibilità degli alloggi nelle aree soggette a maggiori pressioni abitative.

La proposta mira a fornire maggiore certezza giuridica alle autorità pubbliche che intendono adottare misure per affrontare le criticità abitative locali, nel rispetto del diritto dell'UE.

L'Affordable Housing Act introduce, per la prima volta, un quadro europeo comune per valutare le misure in materia di alloggi che incidono sul mercato unico, lasciando alle autorità competenti la decisione se intervenire e quali misure adottare. Le scelte in materia di politiche abitative restano di competenza nazionale, regionale e locale, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

Le nuove norme sono concepite per aiutare le autorità competenti a individuare le aree soggette a tensioni abitative, attraverso una metodologia comune. Qualora decidano di introdurre restrizioni all'utilizzo degli alloggi, ad esempio per le locazioni di breve durata o per gli immobili sfitti, le autorità dovranno dimostrare che tali utilizzi contribuiscono alle pressioni abitative locali e garantire che le misure adottate siano mirate, necessarie e proporzionate.

Per quanto riguarda le locazioni di breve durata, le eventuali misure dovranno riguardare le attività che riducono il patrimonio abitativo disponibile per l'utilizzo a lungo termine. Prima di introdurre restrizioni, le autorità dovranno inoltre dimostrare che tali attività hanno avuto effetti negativi significativi sull'accessibilità economica o sulla disponibilità degli alloggi per almeno tre anni e che misure meno restrittive non sarebbero altrettanto efficaci.

Le autorità dovranno inoltre applicare il regolamento UE sulle locazioni di breve durata, compresi gli obblighi di registrazione e la rimozione o disabilitazione degli annunci non conformi, e utilizzare, ove disponibili, i dati raccolti nell'ambito dello stesso regolamento a sostegno delle proprie valutazioni.

La proposta fornisce inoltre un quadro più chiaro per le misure che riguardano l'acquisto o l'utilizzo di immobili residenziali, ad esempio per affrontare il fenomeno delle seconde case o degli immobili inutilizzati per periodi prolungati. A tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento, le condizioni relative all'acquisto non potranno applicarsi retroattivamente e dovranno essere previste adeguate disposizioni transitorie.

La proposta è accompagnata da una Raccomandazione sull'accessibilità economica e sull'offerta di alloggi nelle aree soggette a tensioni abitative, che sostiene le autorità nei loro sforzi per aumentare l'offerta abitativa nelle aree che ne hanno maggiormente bisogno.

In particolare, la Raccomandazione incoraggia procedure più rapide di pianificazione e autorizzazione per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e riconversione degli edifici, nonché misure volte a facilitare gli investimenti.

Le autorità sono inoltre incoraggiate a concentrare gli interventi per aumentare l'offerta

abitativa attraverso appositi *Housing Acceleration Plans* .

L'Affordable Housing Act costituisce una delle componenti del **Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili** (*European Affordable Housing Plan*), insieme alle nuove norme sugli aiuti di Stato per gli alloggi a prezzi accessibili e alla Strategia europea per le costruzioni residenziali.

La proposta legislativa sarà ora esaminata dal **Parlamento europeo** e dal **Consiglio** secondo la procedura legislativa ordinaria. Parallelamente, la Commissione continuerà a collaborare con gli Stati membri e le parti interessate per attuare il Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili.

LL.PP.28-26 - ANAC: indicazioni sulla corretta individuazione delle categorie di qualificazione nei bandi di gara

L'ANAC ha chiarito come le stazioni appaltanti debbano individuare, nel bando di gara, le categorie di qualificazione dei lavori pubblici: quali vanno scorporate dalla prevalente e quale qualificazione va richiesta ai subappaltatori

Le stazioni appaltanti sono tenute ad evidenziare correttamente, in sede progettuale e in sede di bando di gara, oltre alla categoria prevalente, anche le categorie scorporabili.

È quanto evidenziato dall'ANAC nella delibera n. 278 del 7 luglio 2026, che nasce dalle criticità segnalate all'Autorità sulla qualificazione da richiedere ai subappaltatori nel subappalto facoltativo (art. 119 del Codice), a fronte della prassi di assorbire nella categoria prevalente lavorazioni non scorporate in bando.

Di seguito l'approfondimento della Direzione Legislazione Opere pubbliche.

1. L'obbligo di qualificazione per tutte le categorie scorporabili

Il sistema di qualificazione dei lavori pubblici è inderogabile da parte della stazione appaltante e del progettista, cui spetta l'individuazione delle categorie e delle classifiche sulla base degli Allegati I.7 e II.12 al Codice. ANAC ribadisce che la qualificazione è oggi **obbligatoria per tutte le categorie della Tabella A dell'Allegato II.12**, individuate dal bando di gara, senza distinzioni: l'affidatario può eseguire solo le lavorazioni per cui è qualificato, essendo stato abrogato dal correttivo d.lgs. 209/2024 l'art. 12, comma 2, del d.l. 47/2014.

In proposito, l'ANAC richiama espressamente la pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha stabilito che la clausola del disciplinare secondo cui «la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a euro 150.000,00» va interpretata in modo conforme al nuovo quadro normativo e non abilita a eseguire opere per cui manca la qualificazione: chi non è qualificato in una categoria scorporabile deve quindi ricorrere al subappalto necessario o all'avvalimento (v. Cons. Stato, sez. V, 22.12.2025, n. 10162; già News ANCE del 13 febbraio 2026).

2. Le soglie di scorporo: il 10% e i 150.000 euro

Superando la mancata riproposizione, nel Codice, dell'art. 108, comma 3, del d.P.R. 207/2010, l'ANAC individua in via interpretativa due criteri per lo scorporo:

- il 10% dell'importo totale dei lavori, desunto dall'art. 40, lett. f), punto 9, dell'Allegato I.7 e dai pareri MIT n. 2467/2024 e n. 2122/2024;
- i 150.000 euro, soglia a partire dalla quale l'attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente (art. 100, comma 4, del Codice; art. 2, comma 2, Allegato II.12).

Sulla base di queste due soglie, alternative tra loro, le stazioni appaltanti devono quindi evidenziare in progetto e in bando, oltre alla categoria prevalente, anche le categorie scorporabili (punto 6 della delibera).

3. Il subappalto

Le indicazioni della delibera valgono sia per l'appaltatore che per il subappaltatore, e, come precisato dall'Autorità, **senza distinzione tra subappalto necessario e facoltativo**.

A tale proposito, il codice prevede che:

- il subappaltatore deve essere qualificato per le specifiche lavorazioni che esegue: l'art. 119, comma 4, lett. a), del Codice richiede infatti che «il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire», riferite alla quota

subappaltata (v. anche parere del MIT n. 3915/2025);

- i subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite (art. 119, comma 20): è la disposizione che dà al subappaltatore titolo per ottenere il certificato.

4. Il certificato di esecuzione lavori e l'attestazione SOA

Come osserva l'ANAC, «l'indicazione della corretta individuazione nel bando di gara delle categorie di cui si compone l'intervento costituisce, inoltre, attività strumentale necessaria per il successivo rilascio del certificato di esecuzione lavori per le lavorazioni eseguite e, di conseguenza, per il rilascio dell'attestato di qualificazione SOA».

Le stazioni appaltanti provvederanno ad attribuire nel certificato di esecuzione dei lavori (CEL) le categorie di lavori richieste nella *lex specialis* (art. 24, comma 1, Allegato II.12). Affidatario e subappaltatore non possono quindi ottenere il certificato — né implementare l'attestazione — per lavorazioni eseguite ma appartenenti a categorie non scorporate, incluse quelle aggiuntive derivanti da modifiche contrattuali.

Le SOA verificano (art. 23, comma 2) che non vi figurino categorie non previste nel bando, nell'avviso, nel contratto o negli atti aggiuntivi.

5. Applicazione della delibera

Un esempio, riferito a un appalto con categoria prevalente OG3 e due categorie scorporabili (OS12-A € 120.000, OS21 € 380.000), illustra l'effetto pratico dei due criteri:

Base d'asta	Categorie e importi	Ante delibera – soglia 10%	Post delibera 278/2026 – 10% e/o >=; 150.000 €
€ 1.000.000 (OG3 prevalente)	OS12-A € 120.000 OS21 € 380.000	OS12-A, OS21 (scorporabili)	OS12-A, OS21 (scorporabili) — invariato. OS12-A: req. semplificati OS21: SOA
€ 50.000.000 (OG3 prevalente)	OS12-A € 120.000 OS21 € 380.000	Nessuna	OS21 (scorporabile) OS12-A: assorbita in OG3

Nell'appalto da 1.000.000 di euro, entrambe le categorie superano il 10% (€ 100.000) e vanno scorporate già in base al solo criterio percentuale. Nell'appalto da 50.000.000 di euro, invece, il 10% (€ 5.000.000) non è superato da nessuna delle due: il solo criterio percentuale le lascerebbe assorbite nella prevalente, ma la soglia dei 150.000 euro impone comunque lo scorporo di OS21, riallineando il risultato al regime previgente.

La soglia dei 150.000 euro opera, dunque, soprattutto negli appalti di importo superiore a 1,5 milioni di euro : oltre tale importo il 10% supera la soglia minima di applicazione della SOA.

Nell'appalto da 1.000.000 di euro, lo scorporo di OS12-A (€ 120.000) non richiede però un'attestazione SOA specifica: restando sotto i 150.000 euro, la qualificazione può essere dimostrata con i requisiti semplificati dell'art. 28, comma 1, Allegato II.12 — soglia che, per giurisprudenza costante, si riferisce alla singola categoria scorporabile e non al valore

complessivo dell'appalto (TAR Lazio, sez. V-ter, 5.5.2025, n. 8585; TAR Sicilia, Palermo, 16.11.2020, n. 2383; parere MIT n. 4144/2026; delibera ANAC n. 463/2020). Lo scorporo riguarda dunque l'individuazione della categoria, non necessariamente l'obbligo di SOA.

LL.PP.29-26 - Accesso agli atti di gara: il rito super-accelerato opera solo con il corretto adempimento degli obblighi informativi e una decisione espressa sull'oscuramento

Con la sentenza n. 8/2026, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiarisce i presupposti per l'applicazione del rito super-accelerato previsto dall'art. 36, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, che fissa in 10 giorni il termine per contestare le decisioni sulle richieste di oscuramento. Il termine abbreviato opera solo se la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, ha assolto agli obblighi informativi previsti dal Codice e ha adottato una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento; non è sufficiente la mera pubblicazione dell'offerta in forma oscurata, anche se accompagnata dalla richiesta di segretezza dell'operatore. In caso di inosservanza sostanziale degli obblighi informativi, torna ad applicarsi il rito sull'accesso di cui all'art. 116 c.p.a., con il termine di 30 giorni

Con la sentenza 9 settembre 2026, n. 8, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato interviene sul contrasto giurisprudenziale formatosi in merito all'interpretazione dell'articolo 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, disposizione che, in materia di accesso agli atti di gara, prevede un rito speciale super-accelerato e fissa in 10 giorni il termine per impugnare le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte.

La Plenaria è chiamata a chiarire, in particolare, due profili connessi: 1) le conseguenze del mancato o tardivo adempimento degli obblighi informativi previsti dall'articolo 36 e 2) la possibilità di considerare la pubblicazione dell'offerta, in tutto o in parte oscurata, come una decisione implicita sulla richiesta di oscuramento.

Le due questioni, secondo la Plenaria, sono connesse in quanto investono il rapporto tra due esigenze che il nuovo sistema dell'accesso agli atti di gara è chiamato a conciliare: assicurare la rapidità del contenzioso, evitando che le questioni relative all'accesso possano rallentare la definizione della procedura, e garantire, al contempo, l'effettività del diritto di difesa del concorrente, che deve essere posto nella condizione di conoscere tempestivamente gli elementi necessari per valutare se e come agire in giudizio.

Il nuovo sistema di accesso

Per affrontarle, il Consiglio di Stato muove quindi dalla ricostruzione del nuovo sistema di accesso introdotto dal Codice '36, che ha superato il tradizionale modello fondato sull'iniziativa ostensiva successiva del concorrente, prevedendo un meccanismo di conoscibilità digitale, ufficioso e automatico, contestuale alla comunicazione dell'aggiudicazione. Gli operatori interessati possono così accedere agli atti della procedura attraverso la piattaforma di *e-procurement*, senza presentare un'apposita istanza e senza attivare una distinta fase amministrativa.

L'ampiezza della documentazione varia in funzione della posizione del concorrente: ai candidati e agli offerenti *non definitivamente esclusi* sono messi direttamente a disposizione l'offerta dell'aggiudicatario, i verbali e gli atti, dati e informazioni presupposti all'aggiudicazione (art. 36, comma 1); *ai primi cinque classificati* sono rese reciprocamente disponibili anche le rispettive offerte (comma 2). Nella comunicazione dell'aggiudicazione, la stazione appaltante deve inoltre dare atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento formulate a tutela dei segreti tecnici e commerciali (comma 3). Nei confronti di tali decisioni il Codice prevede il particolare rito "super accelerato" con ricorso notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione (comma 4). Secondo la Plenaria, tali disposizioni costituiscono un

sistema unitario, diretto a coordinare il rapporto tra accesso agli atti e tutela contro l'esito della gara. La messa a disposizione tempestiva della documentazione non risponde, infatti, a una mera finalità di trasparenza, ma svolge una precisa funzione difensiva: deve consentire al concorrente di valutare la correttezza dell'operato della stazione appaltante e, quindi, di decidere consapevolmente se contestare l'esito della gara e sulla base di quali censure, evitando che l'operatore sia costretto a proporre un ricorso "al buio", da integrare successivamente una volta acquisita la documentazione.

In questa stessa logica, il termine per contestare l'aggiudicazione decorre solo quando l'impresa è stata messa nelle condizioni di conoscere gli atti rilevanti della gara, attraverso la comunicazione dell'aggiudicazione o la messa a disposizione della relativa documentazione (art. 120, comma 2, c.p.a.; artt. 90 e 36, commi 1 e 2, del Codice).

Il passaggio centrale della pronuncia è, dunque, la "relazione di corrispettività" tra rafforzamento delle garanzie conoscitive e accelerazione processuale: alla maggiore rapidità richiesta all'operatore economico deve corrispondere il tempestivo e completo adempimento, da parte della stazione appaltante, degli obblighi informativi previsti dal Codice.

Sulla base di questa ricostruzione, la Plenaria risolve quindi i due quesiti sottoposti al suo esame.

- Rito super accelerato solo se la S.A. ha rispettato gli obblighi informativi

Il primo quesito riguarda l'applicabilità del rito super-accelerato quando la fattispecie prevista dall'art. 36 non si sia realizzata secondo il modello legale: in particolare, in caso di mancata immediata pubblicazione degli atti sulla piattaforma (commi 1 e 2), omessa comunicazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento (comma 3) o decisione sull'oscuramento adottata tardivamente, anche a seguito di un'istanza di accesso dell'operatore.

Sul punto si erano formati due orientamenti. Secondo un primo indirizzo, l'inosservanza degli obblighi informativi non faceva venir meno il rito speciale: il termine di 10 giorni restava applicabile, differendo soltanto il *dies a quo* al momento della successiva effettiva conoscenza della decisione sull'accesso o sull'oscuramento. Tale soluzione mirava, tra l'altro, a evitare che irregolarità informative marginali, non incidenti sulla conoscenza della portata lesiva dell'atto, potessero paralizzare il meccanismo acceleratorio o essere utilizzate per beneficiare del più ampio termine ordinario. L'altro orientamento, valorizzando il carattere eccezionale dell'articolo 36, comma 4, riteneva invece il corretto assolvimento degli obblighi informativi un presupposto strutturale del rito super-accelerato. In mancanza della pubblicazione prevista dai commi 1 e 2 o della tempestiva comunicazione della decisione sull'oscuramento prevista dal comma 3, tornava quindi ad applicarsi il rito dell'accesso di cui all'articolo 116 c.p.a.,.

La Plenaria aderisce a questo secondo orientamento.

Anzitutto, valorizza il dato letterale: il comma 4 fa decorrere espressamente il termine di 10 giorni "dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione". Non è quindi possibile individuare in via interpretativa un diverso *dies a quo*, riferito a un momento successivo, come una decisione tardiva sull'oscuramento, la sua successiva pubblicazione o il riscontro a un'istanza di accesso.

A ciò si aggiunge il carattere eccezionale della disposizione che deroga infatti al rito, già speciale, dell'accesso ex art. 116 c.p.a., introducendo un termine decadenziale particolarmente breve che incide sul potere di azione e sul diritto di difesa. Essa deve quindi essere interpretata in modo tassativo e non può essere estesa analogicamente a fattispecie diverse da quella prevista dal legislatore. Se vengono meno i presupposti di pubblicità e contestualità propri del modello legale, non può quindi continuare ad applicarsi il rito super-accelerato.

È poi decisiva la *ratio* della disciplina. L'accelerazione processuale opera anche

nell'interesse della stazione appaltante, perché consente una più rapida definizione del contenzioso; è però la stessa Amministrazione che deve "per prima" porre le condizioni perché tale meccanismo possa operare, adempiendo tempestivamente agli obblighi informativi e ostensivi previsti dalla legge.

Non sarebbe quindi coerente mantenere il termine di 10 giorni limitandosi a spostarne il *dies a quo* quando sia venuto meno proprio il rafforzamento delle garanzie conoscitive che ne giustifica l'eccezionale brevità. In assenza del quadro informativo previsto dalla legge, il termine breve determinerebbe una compressione del diritto di difesa non compensata da un corrispondente incremento della conoscibilità degli atti. Inoltre, quando la *disclosure* automatica non si realizza e il concorrente deve presentare un'istanza di accesso, si torna proprio al modello che l'articolo 36 ha inteso superare: si apre un autonomo procedimento amministrativo e viene meno la contestualità tra conoscenza degli atti e comunicazione dell'aggiudicazione sulla quale si fonda il coordinamento tra giudizio sull'accesso e giudizio sull'aggiudicazione.

La sentenza precisa, tuttavia, che la riespansione dell'articolo 116 c.p.a. si verifica solo in presenza di un'inosservanza sostanziale degli obblighi informativi, ossia quando la carenza incida su elementi essenziali del modello legale. Restano invece irrilevanti le mere imperfezioni formali che non impediscano al concorrente di comprendere appieno la portata lesiva della decisione, ciò anche al fine di evitare che carenze informative marginali possano essere utilizzate strumentalmente dagli operatori per beneficiare del termine più ampio.

Il principio affermato è, dunque, che il rito super-accelerato può operare soltanto quando, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, la stazione appaltante abbia adempiuto agli obblighi informativi previsti dall'articolo 36, dando anche atto delle decisioni sulle richieste di oscuramento; in caso di inosservanza sostanziale, non risultando integrata la fattispecie tipica prevista dalla norma, si riespande il rito dell'accesso ex articolo 116 c.p.a., con il relativo termine di 30 giorni.

2. L'offerta oscurata non equivale alla decisione sull'oscuramento: occorre una decisione espressa e puntuale della S.A.

Il secondo quesito riguarda la possibilità di considerare la pubblicazione dell'offerta tecnica, in tutto o in parte oscurata, come una decisione implicita di accoglimento della richiesta di segretezza formulata dall'operatore economico.

Anche sul punto si erano formati diversi orientamenti: secondo una prima tesi, la pubblicazione dell'offerta con gli " *omissis* " sarebbe stata sufficiente a manifestare implicitamente l'accoglimento della richiesta (e quindi, a far operare il termine di 10 giorni); l'orientamento divenuto prevalente richiedeva invece una specifica decisione; una posizione intermedia riteneva infine configurabile una decisione implicita almeno quando, insieme all'offerta oscurata, fosse stata messa a disposizione anche la richiesta motivata e documentata di segretezza formulata dall'impresa.

La Plenaria aderisce all'orientamento maggioritario ed esclude entrambe le forme di decisione implicita.

Il primo argomento è ancora una volta letterale: il comma 3 dell'art. 36, stabilisce che la stazione appaltante, nella comunicazione dell'aggiudicazione, "dà atto delle decisioni" assunte sulle richieste di oscuramento. La decisione costituisce pertanto un atto autonomo rispetto sia alla richiesta dall'operatore sia alla successiva pubblicazione dell'offerta con gli *omissis* .

Ma la conclusione trova soprattutto una giustificazione sostanziale. La decisione sull'oscuramento richiede alla stazione appaltante di esercitare un proprio potere valutativo, bilanciando in concreto la tutela dei segreti tecnici e commerciali dell'operatore con il diritto degli altri concorrenti a un ricorso effettivo. La Plenaria richiama sul punto la

giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Sez. IX, 10 giugno 2025, C-686/24) secondo cui tale bilanciamento deve svolto caso per caso, senza prevalenze aprioristiche e sulla base di un'adeguata istruttoria e motivazione.

Per questo, la richiesta di oscuramento e la pubblicazione dell'offerta oscurata rappresentano, rispettivamente, il presupposto e l'effetto materiale della decisione, ma non possono sostituirsi ad essa. Né è sufficiente la mera pubblicazione della richiesta di oscuramento, in assenza di una specifica determinazione dell'Amministrazione. Per il concorrente non è infatti sufficiente sapere che una parte dell'offerta è stata oscurata: deve poter comprendere quali informazioni siano state sottratte all'accesso, in relazione a quale richiesta e sulla base di quali ragioni la stazione appaltante abbia ritenuto giustificata la riservatezza. Solo così può valutare se vi sia effettivamente motivo di contestare la decisione e, in caso affermativo, articolare consapevolmente le proprie censure.

Anche questa soluzione mira quindi a evitare ricorsi "al buio". Far decorrere il termine di 10 giorni dal solo risultato materiale dell'oscuramento significherebbe imporre al concorrente di contestare una decisione non espressa, non conosciuta nelle sue ragioni e, in ipotesi, neppure effettivamente adottata, trasformando l'inerzia o l'incompleto adempimento della stazione appaltante in una causa di decadenza a carico dell'operatore economico.

La piena conoscenza svolge anche una funzione deflattiva: conoscere le ragioni dell'Amministrazione può consentire al concorrente di articolare correttamente un eventuale ricorso, ma anche indurlo a desistere qualora ritenga giustificata la decisione assunta.

La Plenaria chiarisce quindi, formulando il secondo principio di diritto, che il rito dell'articolo 36, comma 4, presuppone una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento. Non è sufficiente la mera pubblicazione dell'offerta tecnica oscurata, neppure se accompagnata dalla richiesta di segretezza dell'impresa.

Diversa è l'ipotesi in cui una decisione espressa e riconoscibile sia stata effettivamente adottata ma presenti carenze nella motivazione: in questo caso viene in rilievo un eventuale vizio di legittimità della decisione, e non la mancanza del presupposto necessario per l'applicazione del rito speciale. La Plenaria ricorda inoltre che, trattandosi di una valutazione riservata alla stazione appaltante, il giudice che annulli la decisione per difetto di motivazione non può sostituirsi all'Amministrazione nel bilanciamento, ma deve rimetterle il riesame della questione.

Conclusioni

La sentenza chiarisce il rapporto tra obblighi della stazione appaltante e oneri del concorrente: la particolare celerità imposta all'operatore economico presuppone che l'Amministrazione abbia assicurato, nei tempi e con le modalità previste dal Codice, gli elementi conoscitivi necessari per esercitare consapevolmente il diritto di difesa.

Il rito super-accelerato non opera quindi automaticamente, ma solo quando sia sostanzialmente integrato il modello di conoscibilità delineato dall'articolo 36. Al tempo stesso, non ogni irregolarità determina il venir meno del termine di 10 giorni: solo le inosservanze sostanziali, che incidono sull'effettiva possibilità del concorrente di conoscere la decisione e difendersi, giustificano il ritorno al rito dell'accesso ex articolo 116 c.p.a. e al relativo termine di 30 giorni. Una precisazione volta a evitare possibili utilizzi strumentali della disciplina e a preservare l'equilibrio tra le due esigenze che ne sono alla base: garantire un'effettiva tutela del concorrente senza sacrificare la rapidità e la certezza del contenzioso, particolarmente rilevanti nelle procedure di gara.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale dell'Adunanza Plenaria n. 6 del 2026, proposto dalla s.r.l. Bioh Group Filtrazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B47E916A2A, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Vannucci Zauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) dei Sette Laghi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano (Sezione Seconda), n. 793/2026, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) dei Sette Laghi;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Sterimed S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026, il Pres. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Elisa Vannucci Zauli, Francesco De Marini e Andrea Mangione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi indiceva una gara di appalto, con procedura aperta, per l'affidamento del servizio di campionamento del parametro legionella e della fornitura di dispositivi di filtrazione per la rete idrica. Il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un massimo di 70 punti all'offerta tecnica e di 30 a quella economica. Al termine della procedura, l'appalto era aggiudicato alla società Sterimed s.r.l.

2. Dall'esame degli atti di causa si ricava che:

a) la seconda classificata Bioh Group Filtrazione S.r.l., in data 21 ottobre 2025, riceveva copia, su richiesta, della determinazione di aggiudicazione n. 1683 del 15 ottobre 2025;

b) a seguito di istanza di accesso della suddetta Bioh Group, la stazione appaltante pubblicava sulla propria piattaforma, in data 22 ottobre 2025, altri documenti, tra cui l'offerta tecnica dell'aggiudicataria oscurata, nonché le “*dichiarazioni*” con cui l'aggiudicataria aveva chiesto di oscurarne alcune parti;

c) a fronte della mancata ostensione degli ulteriori atti di cui sarebbe stata obbligatoria la pubblicazione, l'istante sollecitava l'esame della propria istanza di accesso con note inoltrate in data 22 e 23 ottobre e 11 novembre 2025;

d) in data 18 novembre 2025, Bioh Group ha notificato il ricorso avverso l'aggiudicazione, nonché per l'accesso ai documenti, proponendolo innanzi al TAR per la Lombardia, Sede di Milano;

e) con l'ordinanza collegiale n. 793/2026 qui impugnata, il TAR, pronunciandosi solo sull'istanza incidentale di accesso, accoglieva in parte il ricorso e lo dichiarava irricevibile nella parte volta a conseguire l'ostensione della versione integrale dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria e dei giustificativi da questa prodotti nella fase della verifica dell'anomalia;

f) il TAR ha posto a fondamento della statuizione in rito la considerazione secondo cui, a fronte dell'avvenuto oscuramento dell'offerta della prima classificata, parte ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

3. L'appellante, con il ricorso in epigrafe specificato, formula il seguente motivo di doglianza: *error in indicando*, contraddittorietà della motivazione, violazione dell'art. 36, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Premette parte ricorrente che la comunicazione di aggiudicazione, al di là dei suoi contenuti, non le è stata trasmessa e che, quindi, in data 22 ottobre 2025, ha potuto avere visione dell'offerta tecnica oscurata, ma non ha conosciuto le ragioni in base alle quali la stazione appaltante ha ritenuto di accogliere totalmente la relativa richiesta di Sterimed.

La società rileva, quindi, che, *“se non si conoscono le ragioni dell'oscuramento, non trova applicazione il rito accelerato, poiché non si saprebbe se la scelta di oscuramento della S.A. sia legittima o meno e quindi dovrebbe essere proposto un ricorso al buio, cosa che abbiamo visto il rito accelerato mira invece da evitare (...) il Collegio pare aver basato la propria decisione sulla supposizione che la comunicazione di aggiudicazione fosse stata regolarmente inviata alla Biob Group. Tuttavia, è documentato agli atti (e mai sconfessato) che nessuna comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 è stata trasmessa alla odierna appellante (...); comunque la documentazione non è stata pubblicata spontaneamente dalla S.A. in conformità all'art. 36, comma 1, d.lgs 36/2023, bensì solo a seguito di istanza di Biob del 16.11.2025 dopo aver casualmente appreso dell'aggiudicazione”*.

4. La stazione appaltante si è costituita con memoria con cui ha dedotto:

a) l'irricevibilità dell'appello principale per tardività, sul presupposto che il rito speciale di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, e quindi il termine di dieci giorni per la notifica del ricorso, si estenda anche al grado di appello;

b) l'infondatezza della censura di appello, in quanto: *“Il fulcro della doglianza ... risiede nella tesi secondo cui il termine breve di dieci giorni per impugnare la decisione sull'oscuramento opererebbe solo nell'ipotesi “virtuosa” in cui la stazione appaltante comunichi espressamente e contestualmente all'aggiudicazione le proprie motivate determinazioni sulle istanze di segretazione, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. In assenza di tale comunicazione formale, secondo l'appellante, tornerebbe ad applicarsi il rito ordinario in materia di accesso, con il relativo termine di trenta giorni. Tale interpretazione è erronea e contrasta con la ratio della norma, volta a definire con la massima celerità le questioni relative alla conoscibilità delle offerte, al fine di non ritardare l'impugnazione nel merito dell'aggiudicazione (...). Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che Bioh abbia ricevuto l'offerta tecnica di Sterimed in versione oscurata in data 22.10.2025. Da quel momento, l'appellante era perfettamente a conoscenza del fatto che la Stazione Appaltante aveva accolto, quantomeno per facta concludentia, la richiesta di oscuramento formulata dall'aggiudicataria. La trasmissione dell'offerta oscurata costituisce una decisione implicita di diniego all'accesso integrale, idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione”*;

c) l'inammissibilità dell'istanza di accesso, sul presupposto che, se la trasmissione dell'offerta oscurata non fosse qualificabile come decisione (neppure implicita) di diniego all'accesso, l'operato della stazione appaltante *“andrebbe configurato come mera inerzia a fronte di una richiesta di accesso”*, di modo che *“per poter adire il giudice amministrativo ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'istante avrebbe dovuto attendere il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990, necessario per la formazione del silenzio”*;

d) l'infondatezza della domanda di accesso per mancanza del requisito della *“stretta indispensabilità”*.

5. L'appellata Sterimed si è a sua volta costituita, chiedendo che l'appello venga dichiarato irricevibile, inammissibile e/o improcedibile e, comunque,

respinto.

Essa ha, quindi, proposto successivo ricorso incidentale, in cui in particolare sostiene l'inammissibilità dell'istanza di accesso.

6. La Sezione Terza di questo Consiglio di Stato, con ordinanza 29 maggio 2026, n. 4327, ha sottoposto il ricorso alla cognizione dell'Adunanza Plenaria, *ex art. 99 cod. proc. amm.*, in ragione del ravvisato contrasto giurisprudenziale in merito all'interpretazione dell'articolo 36, comma 4, del codice di contratti pubblici.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All'udienza del 15 luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. I quesiti sottoposti all'esame dell'Adunanza Plenaria, ritenuti dalla Sezione rimettente prioritari rispetto alle ulteriori eccezioni preliminari e questioni pregiudiziali, si incentrano sull'interpretazione del comma 4 dell'art. 36 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone, nella parte qui rilevante, che *“le decisioni di cui al comma 3”* - sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori economici ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) - *“sono impugnate, ai sensi dell'articolo 116 cpa, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione”*.

Questa Adunanza è chiamata, in particolare, a pronunciarsi sui seguenti quesiti:

1) se il rito speciale super-accelerato in materia di accesso previsto dall'articolo 36, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sia destinato a trovare applicazione nel solo caso in cui la stazione appaltante abbia puntualmente assolto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo, con la conseguenza che, in caso di inosservanza di detti obblighi, debba tornare ad applicarsi la disciplina generale di cui all'articolo 116 c.p.a., ovvero se il predetto rito speciale resti applicabile anche nei ridetti casi di inosservanza, con la sola specificazione che il termine di dieci giorni per

l'impugnazione decorrerà dalla data in cui il concorrente ha avuto conoscenza dell'offerta dell'aggiudicatario oscurata ovvero delle decisioni assunte dalla stazione appaltante sull'istanza di oscuramento;

2) se, e in caso affermativo a quali condizioni, la pubblicazione o l'ostensione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario in tutto o in parte oscurata possa integrare una decisione implicita della stazione appaltante sull'istanza di oscuramento dell'offerta medesima, in modo da far decorrere il termine abbreviato di impugnazione di cui al citato articolo 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.

La prima questione concerne l'ambito applicativo del termine di dieci giorni previsto dal comma 4 dell'articolo in esame.

Occorre stabilire, infatti, se tale termine operi soltanto quando la stazione appaltante abbia puntualmente adempiuto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dai commi 1, 2 e 3, ovvero se esso trovi applicazione anche nei casi di mancato o tardivo adempimento, con mero differimento del *dies a quo* al momento in cui il concorrente abbia avuto piena conoscenza, *ex* art. 41 c.p.a, della determinazione assunta sull'istanza di oscuramento.

La seconda questione riguarda, invece, la possibilità di attribuire alla pubblicazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, in tutto o in parte oscurata, specie se accompagnata dall'ostensione della richiesta di oscuramento, valore di decisione implicita di accoglimento. Si tratta, in particolare, di verificare se la mera messa a disposizione di un documento recante *omissis* consenta di ritenere conosciuta anche la decisione amministrativa di accoglimento dell'istanza di segretazione, così da far decorrere il termine abbreviato di impugnazione.

Le due questioni, pur distinte sul piano formale, sono strettamente connesse.

Entrambe investono, infatti, il rapporto tra accelerazione processuale, conoscibilità effettiva degli atti di gara e diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario.

Occorre, in definitiva, stabilire se la riduzione del termine di ricorso sia un effetto indefettibile dell'introduzione del nuovo paradigma di accesso digitale

ufficioso oppure se esso presupponga il pieno funzionamento del meccanismo legale di “*disclosure*”, in stretta conformità al modello tipico delineato dalla legge con norma tassativa e, quindi, di stretta interpretazione.

2. L'esame dei quesiti richiede una preliminare analisi complessiva della disciplina legislativa, sostanziale e processuale, in materia di accesso nei contratti pubblici, a fronte dell'esaurimento della procedura con il provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 17, comma 5.

2.1. Cominciando dagli aspetti generali, la relazione di accompagnamento al codice dei contratti pubblici evidenzia che l'art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 ha introdotto un sistema innovativo, volto a superare il modello tradizionale, basato sull'iniziativa ostensiva successiva del concorrente, mediante l'attivazione di un meccanismo di conoscibilità automatica e contestuale alla comunicazione dell'aggiudicazione.

Viene, quindi, delineato un accesso digitale, ufficioso e automatico, che, prevedendo un *paradigma aperturista* (così Cons. Stato, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620, par. 13.2), riconosce ai concorrenti - titolari di un interesse in *re ipsa*, presunto *iuris et de iure* alla stregua di un'astratta qualificazione legale (Cons. Stato, Sez. V, 4090/2026) - il diritto all'ostensione degli atti della procedura su piattaforma *e-procurement* ex art. 25, senza la necessità della presentazione di un'apposita istanza e la conseguente apertura di una specifica fase amministrativa.

Il regime di pubblicità legale, pertanto, si svolge con modalità che distinguono l'ampiezza della documentazione accessibile a seconda che l'operatore sia solo “*non definitivamente escluso*” (art. 36, comma 1) ovvero sia anche classificato nei primi cinque posti della graduatoria (art. 36, comma 2).

In questo quadro, la disposizione in esame prevede regole che, in coerenza con i principi di *par condicio* e di tutela della concorrenza, mirano a regolare, in modo organico e armonico, il rapporto tra accesso ai documenti di gara e impugnazione dell'aggiudicazione.

Tale relazione è orientata a una prospettiva finalistica che, al tempo stesso, impone la completa pubblicità degli atti della procedura amministrativa, sincronizza i tempi dell'accesso ai documenti relativi al procedimento di gara con quelli del ricorso avverso il relativo esito ed evita la necessità della proposizione di ricorsi c.d. "al buio", eventualmente integrati da successivi ricorsi per motivi aggiunti.

In tal guisa, la *ratio* del sistema plasmato dal combinato disposto di cui agli artt. 36 e 90 del decreto legislativo n. 36/2023 è quella di informare i procedimenti di evidenza pubblica alla massima trasparenza esigibile, di talché le procedure di ricorso giurisdizionale possano essere instaurate tempestivamente ed essere esaurite in tempi rapidi, con lo speciale rito processuale disciplinato dall'art. 120 c.p.a.

L'art. 36 ha voluto scongiurare il rischio che le questioni relative all'accesso si traducano in fattori di rallentamento delle procedure di aggiudicazione e dei relativi contenziosi.

Dunque, si tratta di una disciplina posta anche nello specifico interesse dell'Amministrazione a rendere conoscibile il proprio operato - senza ritardi o incompletezze - al fine specifico di evitare ritardi e dilazioni nella definizione dell'esito della gara in funzione degli eventuali contenziosi.

2.1.1. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 luglio 2020, n. 12, nella vigenza del precedente codice dei contratti pubblici (D.lgs 18 aprile 2016, n. 50), ha già sottolineato la centralità di tale collegamento tra la garanzia della trasparenza amministrativa e la decorrenza del termine di ricorso, in un quadro ermeneutico che dedica la necessaria attenzione ai valori della legalità amministrativa e della tutela del diritto di difesa.

Da tali premesse di sistema, la sentenza n. 12 del 2020 ha tratto il corollario della necessità di considerare rilevante, ai fini dell'enucleazione del *dies a quo* per la decorrenza del termine di impugnazione, il "*tempo necessario per accedere alla documentazione presentata dall'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del 'secondo codice'*" (punti 19 e 27 della pronuncia), con la precisazione che, "*poiché*

il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla conoscenza del contenuto degli atti, anche in tal caso non è necessaria la previa proposizione di un ricorso ‘al buio’ cui dovrebbe seguire la proposizione di motivi aggiunti’.

Questa Adunanza ha anche affermato, nell’occasione, che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara- tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni e le valutazioni delle commissioni, in coerenza con la previsione contenuta, *ratione temporis*, nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016- e che *“sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione degli atti di aggiudicazione le forme di comunicazione e pubblicazione individuate nel bando di gara e accettate dai partecipanti alla gara purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai rispettivi allegati”*.

Come chiarito dalla giurisprudenza successiva (Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2024, n. 2882), i principi affermati dall’Adunanza Plenaria sono volti proprio ad attuare quelli europei in materia di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e producono un effetto finale non incoerente con gli stessi, né irragionevole nel quadro degli spazi di autonomia propri di ciascun ordinamento, garantiti dall’articolo 19 del T.U.E.

2.1.2. In definitiva, il nuovo codice dei contratti pubblici, pur se nell’ambito di una disciplina innovativa, si pone in linea di continuità con l’indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio, che ha già valorizzato, in virtù dei convergenti principi costituzionali ed europei, l’indefettibile connessione tra l’obbligo dell’amministrazione di assicurare la tempestiva conoscenza degli atti della procedura e l’onere del concorrente di impugnare l’aggiudicazione nel ristretto termine decadenziale di legge.

Tale legame è sancito anche dall’articolo 120, comma 2, del codice del processo amministrativo, che, nel testo modificato dal D.Lgs 36/2023 (art. 209), stabilisce la decorrenza del termine di ricorso *“dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici oppure dal momento in*

cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice?” (vedi, al riguardo, Cons. Stato, Sez. V, 23 dicembre 2025, n. 10250).

In tale prospettiva, la tempistica dell'istituto processuale di cui all'art. 36, comma 4, del D.lgs. n. 36 del 2023 si giustifica in quanto condiziona l'interesse finale e il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24, primo comma, Cost., sancito anche dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali in termini di “diritto a un ricorso effettivo” e, con specifico riferimento ai contratti pubblici, dall'art. 1 della direttiva 665/89/CE, in termini di “ricorso efficace e quanto più rapido possibile” (Corte di giustizia UE, Sez. III, 15 settembre 2016, C-439/14 e Grande Sezione, 7 novembre 2021, C-927/19).

In quest'ottica, anche la Corte costituzionale ha così rimarcato la strumentalità dell'accesso rispetto al diritto alla tutela giurisdizionale: *“Se è vero che gli artt. 24, 103 e 113 Cost., in linea con le acquisizioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato, hanno posto al centro della giurisdizione amministrativa l'interesse sostanziale al bene della vita, deve anche riconoscersi che attribuire rilevanza, in casi particolari, ad interessi strumentali può comportare un ampliamento della tutela attraverso una sua anticipazione e non è distonico rispetto ai ricordati precetti costituzionali, sempre che sussista un solido collegamento con l'interesse finale e non si tratti di un espediente per garantire la legalità in sé dell'azione amministrativa”* (Corte Cost. 13 dicembre 2019 n. 271).

2.2. Venendo all'esame puntuale della disciplina, il comma 1 dell'art. 36, in via innovativa, impone la diretta “messa a disposizione”, attraverso piattaforma digitale di *e-procurement*, a favore di tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, dell'offerta dell'operatore aggiudicatario, insieme a tutti i verbali di gara e agli atti, dati e informazioni presupposti all'aggiudicazione.

Come chiarito nella relazione di accompagnamento, la scelta di mettere a disposizione di tutti i partecipanti alla gara non definitivamente esclusi l'offerta dell'aggiudicataria si è basata innanzitutto sulla considerazione che, in

applicazione dell'articolo 55, comma 2, lett. c) della direttiva 2014/24/UE, l'amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima e, comunque, entro quindici giorni dalla richiesta, *«a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro»*.

In secondo luogo, si è tenuto conto del principio affermato dall'Adunanza Plenaria 2 aprile 2020, n. 10, secondo cui va riconosciuta la possibilità di conoscere, in base all'accesso civico, gli atti della procedura di gara, compresi gli atti della fase esecutiva, secondo quanto previsto dall'articolo 5 *bis* del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ciò porta a ritenere che l'offerta selezionata all'esito di una procedura di gara, una volta individuata dalla stazione appaltante, diventa di "interesse pubblico" in quanto, rispetto alla collettività, è l'offerta che l'Amministrazione si impegna a realizzare e a remunerare con soldi pubblici a dover essere conosciuta da tutti e, quindi, a maggior ragione, dai partecipanti alla procedura di gara, anche ai fini della tutela in sede processuale.

La messa a disposizione di tutti gli atti della procedura e l'offerta selezionata all'esito dell'aggiudicazione consente, poi, all'Amministrazione di evitare un'eventuale fase amministrativa relativa alle istanze di accesso e ai partecipanti di conoscere immediatamente la scelta effettuata dall'Amministrazione e di orientarsi sull'opportunità o meno di procedere in sede processuale.

Il comma 2 prevede un'altra importante innovazione, al fine di ridurre i tempi dell'eventuale contenzioso che può venirsi a creare rispetto alla procedura di gara.

Tale disposizione, infatti, sancisce l'obbligo amministrativo di mettere reciprocamente a disposizione, con il medesimo strumento telematico, le offerte presentate dagli operatori collocatosi nei primi cinque posti della graduatoria, unitamente agli atti di cui al comma 1, al fine di fornire elementi

utili a orientare, in modo pienamente consapevole ed effettivamente ponderato, le eventuali iniziative giurisdizionali.

Il comma 3 stabilisce, poi, che la stazione appaltante o l'ente concedente, *“nella comunicazione dell'aggiudicazione dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte”*, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a).

L'ente aggiudicatore, già nella fase procedimentale della valutazione delle offerte, ha, infatti, modo di considerare la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali.

Proprio per ottimizzare i tempi, quindi, già in questa sede si valuta se l'offerta possa essere ostesa nella sua interezza oppure se andranno oscurate, perché ritenute segrete, le parti all'uopo indicate dal concorrente.

In caso di messa a disposizione sulla piattaforma dell'offerta selezionata, con indicazione delle parti sottratte alla *discovery*, il procedimento di accesso si intende concluso, per cui comincia a decorrere il termine per adire il giudice amministrativo.

Il comma 4 fissa, quindi, tempi ristretti per la contestazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento.

Il ricorso deve, infatti, essere notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90. Le parti intime possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento, nei propri confronti, della notifica del ricorso.

I commi successivi prevedono elementi di semplificazione e di accelerazione che connotano ulteriormente il rito super-speciale in termini derogatori rispetto al rito speciale dell'accesso di cui all'articolo 116 c.p.a.

Si stabiliscono, in particolare, al comma 7, termini ridotti per la fissazione ufficioso dell'udienza camerale (dimezzati rispetto a quelli previsti dall'art. 55

c.p.a.) e la pubblicazione della sentenza, anche in forma semplificata, entro cinque giorni dall'udienza di discussione.

Il comma 8 estende, poi, le medesime regole procedurali anche ai giudizi appello. Infine, il comma 9 dispone che il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre, comunque, dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

2.3. Dall'esame della disciplina in tema di accesso, si desume che il legislatore non ha semplicemente abbreviato i termini di tutela, ma ha costruito un sistema organico imperniato su un rapporto di corrispondenza tra il meccanismo di accelerazione processuale e il rafforzamento degli obblighi informativi. Il dovere legale di ostensione imposto all'Amministrazione non funge, quindi, da mero strumento di garanzia della trasparenza amministrativa, ma risulta caratterizzato da una pregnante finalità difensiva.

Il disegno elaborato dalla legge mira, in definitiva, a consentire alle parti di valutare la correttezza dell'operato dell'amministrazione, al fine precipuo di evitare che le loro doglianze siano affidate a ricorsi "al buio" e di rendere immediatamente conoscibili gli elementi che potrebbero condurre il concorrente non vittorioso alla (o convincerlo a desistere dalla) contestazione del provvedimento di aggiudicazione (in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, n. 887/2024; vedi anche, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 22 giugno 2026, n. 4943).

Il nuovo codice introduce, così, un rito speciale basato su specifici presupposti, che ne costituiscono anche il limite di compatibilità con la garanzia del diritto di difesa, e segnatamente:

a) il fatto che, contestualmente all'aggiudicazione, debbano essere "in automatico" ostesi ai concorrenti non esclusi gli atti della procedura di gara relativi e l'offerta dell'aggiudicatario (art. 36 comma 1) e ai soggetti classificati ai primi cinque posti in graduatoria anche le rispettive offerte (articolo 36, comma 2);

b) il fatto che, qualora l'aggiudicatario abbia formulato istanze di oscuramento totale o parziale della propria offerta, le determinazioni assunte dalla stazione appaltante siano comunicate contestualmente all'aggiudicazione (articolo 36, comma 3);

c) il fatto che, in tal modo, i concorrenti destinatari della comunicazione *de quasiano* messi in condizione di calibrare i propri ricorsi in funzione dei motivi che sono stati ritenuti meritevoli di determinare un oscuramento totale o parziale dell'offerta aggiudicataria: il comma 4 del medesimo articolo 36 assoggetta, infatti, al termine di dieci giorni l'impugnazione delle “*decisioni di cui al comma 3*”, ossia delle sole decisioni assunte dalla stazione appaltante in merito all'oscuramento dell'offerta, e non di tutte le altre determinazioni in materia di accesso (così Cons. Stato, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620 e 29 maggio 2026, n. 4327; sez. VI, 3 luglio 2026, n. 5343, sulla decorrenza del termine di ricorso per l'aggiudicatario rispetto alle decisioni di oscuramento delle offerte dei concorrenti che lo seguono in graduatoria).

2.4. La fissazione del termine di dieci giorni per il ricorso non è, dunque, una clausola processuale isolata, ma costituisce elemento terminale di una fattispecie complessa fondata su una relazione di corrispettività, strutturale e funzionale, tra il potenziamento delle garanzie conoscitive e la logica di semplificazione processuale.

In tale prospettiva, il meccanismo speciale e derogatorio di cui all'art. 36, commi 4 e seguenti, è destinato ad operare nel solo caso in cui sia integrata pienamente la fattispecie legale per quei profili informativi che sono alla base dell'attivazione del rito super-accelerato e che ne rappresentano il presupposto giustificativo.

A sostegno dell'assunto depone, oltre al dato letterale e alle esposte considerazioni sistematiche e teleologiche, il dirimente rilievo che la disposizione in esame costituisce una norma eccezionale – in quanto limitativa del potere di azione e derogatoria rispetto al rito dell'accesso – come tale inapplicabile a fattispecie atipiche, in virtù del divieto di analogia posto

dall'articolo 14 delle preleggi. Si deve, allora, dare seguito al principio, affermato da questa Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 4 e 5 del 2025, secondo cui le disposizioni che fissano oneri decadenziali e cause di inammissibilità, in quanto precetti di carattere eccezionale, devono essere formulate in modo tassativo e, quindi, soggiacciono, per esigenze di certezza del diritto e in coerenza al canone di prevedibilità degli effetti applicativi, a un'interpretazione ancorata al dato testuale (vedi Corte cost., sent. 14 maggio 2021, n. 98, che ha ribadito il primato del dato testuale, considerato limite esterno di legittimità al potere giurisdizionale; vedi anche Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2/2026, sulla non applicabilità dell'analogia ai casi tassativi di rimessione al TAR di cui all'articolo 105 c.p.a.).

La soluzione di un'interpretazione tassativa è imposta, peraltro, dalla necessità di accedere a una soluzione conforme ai vincoli derivanti da principi costituzionali ed europei in tema di tutela del diritto di azione e di difesa (artt. 24, 103 e 113 Cost), di giusto processo (art. 111 Cost, in rapporto con l'art. 7 Cedu) e di diritto alla tutela effettiva (art. 13 della CEDU, art. 47 della Carta di Nizza e artt. 1 e 2 della Direttiva Ricorsi n. 665/1989).

Se è vero, infatti, che tali vincoli non impediscono in radice la previsione di riti caratterizzati da termini decadenziali brevi, condizione necessaria per l'ammissibilità di siffatte procedure speciali è la necessità che il rimedio sia effettivo e che, quindi, i suoi profili peculiari rispetto alle regole ordinarie non si traducano in una riduzione irragionevole delle possibilità difensive o in un'ingiustificata compressione del diritto di agire in giudizio (*ex multis*, Corte Cost. sentenze n. 148 del 2021, n. 102 del 2021, n. 253, n. 95, n. 80, n. 79 del 2020 e n. 271 del 2019); o, ancora, nell'imposizione dell'onere del ricorso in un momento anteriore alla possibilità di effettiva considerazione degli elementi essenziali della violazione; o, più in generale, in limiti tali da rendere la tutela impossibile o eccessivamente difficile (Corte di giustizia UE, Sez. III, 15 settembre 2016, C-439/14 e C-488/14, *Sc. Star*, Sez. V, 6 ottobre 2015, C-61/14, *Orizzonte salute*, sez. II, 30 giugno 2016, C-205/15, *Directia Generala*).

2.5. In ultima analisi, solo il corretto e compiuto adempimento degli obblighi informativi giustifica l'applicazione di un rito volto a tutelare l'interesse della pubblica Amministrazione alla certezza dei rapporti giuridici e alla rapidità del contenzioso.

Per contro, la disposizione eccezionale non si può applicare nell'ipotesi, atipica in quanto patologica, in cui l'inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'Amministrazione impedisca all'operatore di effettuare compiutamente le sue valutazioni difensive.

3. Si può ora passare all'applicazione di tali considerazioni generali ai quesiti sottoposti allo scrutinio di questa Adunanza.

La prima questione concerne il caso del mancato adempimento degli obblighi pubblicitari previsti dall'art. 36 cit.

In giurisprudenza si è sviluppato un dibattito in ordine all'applicabilità del rito super-speciale e, in particolare, del termine di dieci giorni di cui all'articolo 36, comma 4, cit., qualora gli elementi costitutivi della fattispecie non siano venuti contestualmente a esistenza secondo il modello legale, e, segnatamente, in caso di mancanza, da parte della stazione appaltante, dell'immediata pubblicazione degli atti della procedura imposta dai commi 1 e 2 dell'articolo 36, ovvero in quello della mancata comunicazione delle decisioni sulle istanze di oscuramento, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, o, ancora, in caso di decisione tardiva di oscuramento, eventualmente sollecitata da un'istanza ostensiva.

3.1. Secondo un primo indirizzo, il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di oscuramento, sancito dall'articolo 36, comma 4, rileva non solo laddove la comunicazione avvenga contestualmente all'aggiudicazione, alla stregua dello schema legale, ma anche quando essa sia successiva oppure segua un'apposita istanza di accesso da parte dell'interessato.

Secondo questa tesi, la conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di pubblicazione è il mero differimento del *dies a quo* del termine di dieci giorni

alla data di effettiva conoscenza della decisione sull'accesso, anziché a quella della comunicazione dell'aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2025, n. 10036; id., 24 marzo 2025, n. 2384; 25 giugno 2025, n. 5545).

Questo orientamento tiene conto dell'esigenza di evitare che irregolarità ininfluenti paralizzino il meccanismo acceleratorio e intende impedire che il concorrente possa beneficiare del termine ordinario grazie a un uso strumentale e opportunistico di mancanze informative marginali, che non pregiudichino la chiara conoscenza della portata lesiva dell'atto.

Si osserva, inoltre, che il principio di riserva assoluta di legge in materia di giurisdizione (art. 111, primo comma, Cost.) non consente di dare rilievo ai comportamenti delle parti (nella specie, le mancanze della stazione appaltante o dell'ente concedente) per aspetti che vadano oltre il mero *dies a quo* del termine di ricorso, quali l'individuazione dello stesso termine di ricorso applicabile, la qualificazione giuridica della controversia e la delineazione del regime processuale.

Si rileva infine, sul piano logico, che la tesi opposta produrrebbe una discriminazione tra situazioni analoghe, visto che giudizi relativi allo stesso tipo di atto sarebbero irrazionalmente soggetti a riti diversi in funzione del solo dato estrinseco del distinto momento dell'acquisizione della relativa conoscenza.

3.2. Altro indirizzo, che fa leva sul carattere eccezionale della disciplina prevista dall'articolo 36, reputa, invece, che, laddove la comunicazione dell'aggiudicazione sia avvenuta in difformità dalla previsione legale, manchino i presupposti strutturali previsti dalla legge ai fini della configurazione della fattispecie speciale di tipo derogatorio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2024, n. 8352; Sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620; vedi anche, per la rassegna degli orientamenti in materia, Sez. V, n. 9454/2025).

Da tale premessa si desume che, nei casi di mancata pubblicazione in piattaforma delle informazioni obbligatorie (art. 36, commi 1 e 2) e di omessa tempestiva ostensione della decisione sulle istanze di oscuramento (art. 36,

comma 3), si riespande il rito di cui all'art. 116 c.p.a., con il relativo termine decadenziale di trenta giorni.

A supporto di tale soluzione esegetica rileva, in ultima analisi, il principio di stretta interpretazione delle disposizioni processuali derogatorie, per il quale un termine decadenziale eccezionalmente breve non può essere imposto, con esiti lesivi del diritto di difesa, a fattispecie non perfettamente coincidenti con il modello legale, tanto più quando l'estensione opererebbe in danno della parte che subisce l'inadempimento dell'onere di trasparenza posto a carico dell'Amministrazione.

3.3. Questa Adunanza ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento, in ragione:

a) del dato testuale (comma 4 dell'art. 36 cit.), che fa decorrere il termine abbreviato di impugnativa della decisione sull'oscuramento *“dalla comunicazione digitale della aggiudicazione”*, in modo da escludere, *expressis verbis*, dall'ambito applicativo del rito il caso della decorrenza da un momento diverso, qual è quello dato da una decisione tardiva di oscuramento, da una pubblicazione posteriore della stessa o da un riscontro negativo a una successiva istanza di accesso;

b) della già evidenziata natura eccezionale e derogatoria della disciplina introdotta dall'articolo 36 - incidente sul potere di azione e sul diritto di difesa - tale da escluderne, anche alla luce del riserva assoluta di legge di cui al citato articolo 111 Cost., ogni spazio di applicazione analogica, attraverso una interpretazione additiva (la previsione di un diverso termine di decorrenza), a una fattispecie sostanzialmente diversa da quella prevista dalla legge per l'assenza dei presupposti della pubblicità e della contestualità (vedi, sul divieto di analogia e sullo sfavore per l'interpretazione estensiva di disposizioni processuali che prevedano decadenze, inammissibilità o termini abbreviati, Cons. Stato, Ad. Plen., nn. 4 e 5/2026, cit., che hanno escluso l'estensione della decadenza di cui all'articolo 94 cpa al caso del mancato deposito della sentenza appellata; Cons. Stato, Sez. V, n. 6696/2010, che ha escluso

l'operatività della dimidiazione dei termini ex art. 25, comma 5, della legge 241/1990, con riguardo al termine lungo di decadenza previsto, per l'impugnazione della sentenza, dall'articolo 327 cpc; Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4, che ha tratto dalla premessa del carattere eccezionale del rito delle ammissioni ed esclusioni di cui all'allora vigente articolo 120, comma 2 *bis*, c.p.a., il corollario della sottrazione al suo raggio d'azione del caso atipico delle esclusioni disposte non per difetto dei requisiti soggettivi, ma in virtù di un giudizio di inidoneità dell'offerta);

c) della *ratio* acceleratoria della previsione, dettata, come già ricordato, nell'interesse anche della stazione appaltante che intenda deflazionare il contenzioso, e quindi finalisticamente collegata al solo caso in cui sia essa, per prima, a porre le condizioni, con l'adempimento degli obblighi informativi e ostensivi di legge, perché tale meccanismo speciale possa correttamente operare (vedi la già citata sentenza 12/2020 di questa Adunanza sullo stringente nesso di correlazione tra esigenze di celerità processuale e rispetto dei doveri amministrativi di trasparenza e pubblicità);

d) del rilievo sistematico per cui la scissione del presupposto unitario dato dalla contestuale comunicazione digitale dell'aggiudicazione e delle decisioni sull'oscuramento impedisce di soddisfare l'esigenza, perseguita dal legislatore con i commi 4 e 9 dell'articolo 36 del D.Lgs n. 36/2023 e con l'articolo 120, comma 2, c.p.a., di coordinare i tempi del giudizio sull'accesso e di quello relativo all'aggiudicazione.

3.4. Le fattispecie di mancata pubblicazione in piattaforma delle offerte (art. 36, commi 1 e 2) e di mancata tempestiva ostensione delle decisioni sulle richieste di oscuramento (art. 36, comma 3) sono normalmente seguite da istanze di accesso degli operatori economici.

La mancata attivazione del meccanismo di integrale *disclosure* previsto dalla legge produce, quindi, l'emersione proprio di quei presupposti - l'intermediazione di un impulso di parte e l'innescio di un apposito procedimento amministrativo - che l'Istituto digitale vuole evitare con

l'enucleazione di una modalità informativa concepita come parte integrante della procedura di aggiudicazione.

L'assenza del presupposto della contestualità tra l'adempimento degli obblighi informativi e la comunicazione dell'aggiudicazione non produce, allora, la sola mancanza dell'aggancio testuale del termine abbreviato, ma determina la configurazione di un potere che diverge dal paradigma legale sul piano cronologico, ma anche su quelli procedimentale, sostanziale e motivazionale.

Peraltro, nella vicenda oggetto del presente giudizio, l'istanza *ad exhibendum* ha avuto un oggetto più ampio rispetto alla mera ostensione integrale dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

Ne consegue che, anche per ragioni di concentrazione, risulta preferibile la tesi che qualifica la relativa decisione come atto unitario soggetto al solo rito dell'articolo 116 c.p.a. e non come provvedimento plurimo la cui impugnazione, in base a una discutibile scissione contenutistica, sia sottoposta, come invece ritenuto nel caso di specie dal Tribunale di primo grado, a riti eterogenei, termini diversi e giudizi separati.

3.5. Reputa, in definitiva, questa Adunanza che la tesi dell'estensione del rito di cui all'articolo 36, comma 4, al caso della decisione tardiva sulla richiesta di oscuramento o di accesso, si basi sul non condivisibile assunto della separazione del termine decadenziale dal presupposto conoscitivo che ne giustifica l'abbreviazione.

A tale impostazione va, infatti, opposto, oltre all'inscindibilità di una fattispecie unitaria, il rilievo che l'applicazione, anche in tali ipotesi, del termine legale breve si tradurrebbe in una potenziale compressione del diritto di difesa, non adeguatamente compensata da un effettivo incremento della conoscibilità degli atti.

Si deve, quindi, concludere nel senso della riespansione della disciplina dettata dall'art. 116 c.p.a. nelle ipotesi in cui la mancata informativa incida su elementi essenziali del modello legale, mentre vanno, invece, considerate irrilevanti le

mere imperfezioni formali che non impediscano al concorrente di comprendere appieno la portata della decisione lesiva della sua sfera giuridica. In questi termini, la soluzione seguita da questa Adunanza non sacrifica la finalità acceleratoria, ma la riconduce entro il perimetro nel quale essa è compatibile con il diritto di difesa, al fine di assicurare, in attuazione del principio della fiducia, un equilibrato contemperamento tra comportamenti virtuosi delle pubbliche amministrazioni e assottigliamento del termine decadenziale di ricorso.

3.6. In risposta al primo quesito si formula, quindi, il seguente principio di diritto: *Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso, previsto dall'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto previsto da una disposizione eccezionale insuscettibile di estensione analogica, è applicabile nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente procedente abbia adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento. In caso di inosservanza sostanziale di detti obblighi, si rispande la disciplina del rito dell'accesso di cui all'articolo 116 del codice del processo amministrativo.*

4. Il secondo quesito verte sulla questione, connessa con quella ora esaminata, relativa alla possibilità di configurare una decisione implicita della stazione appaltante sull'istanza di oscuramento in caso di mera pubblicazione dell'offerta tecnica in versione, totalmente o parzialmente, oscurata.

L'Adunanza Plenaria viene, in particolare, interrogata sulla possibilità di considerare tale ostensione come equivalente alla comunicazione di una determinazione implicita di accoglimento della richiesta di oscuramento di cui all'art. 35, comma 4, lett. a), idonea a far decorrere il termine abbreviato di impugnazione di cui al successivo articolo 36, comma 4.

Anche su questo tema vi sono stati distinti indirizzi giurisprudenziali.

4.1. Un primo orientamento reputa che il termine abbreviato resti applicabile anche in caso di pubblicazione dell'offerta oscurata, posto che tale dato

fattuale equivale a una decisione implicita di oscuramento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 gennaio 2025, n. 474).

A questo indirizzo si contrappone quello, divenuto prevalente, che, muovendo dal rilievo dell'eccezionalità dell'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici, ne esclude l'estensione alla fattispecie atipica in cui l'Amministrazione non abbia dato atto espressamente, nella comunicazione dell'aggiudicazione, della decisione sull'eventuale oscuramento di parti dell'offerta presentata dall'aggiudicataria (Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547; *id* 24 marzo 2025, n. 2384; 21 maggio 2026, n. 4105).

Si registra anche un orientamento intermedio, secondo cui il rito super-accelerato opererebbe laddove la pubblicazione dell'offerta tecnica, coperta da *omissis*, sia accompagnata dall'ostensione della richiesta, motivata e documentata, di segretazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023.

In tale caso sarebbe, infatti, ravvisabile, in base alla teoria del provvedimento implicito (Cons. Stato, Sez. IV, n. 237/2025), una decisione univoca di adesione all'istanza di oscuramento, tale da esentare la stazione appaltante dall'onere di ulteriore esternazione delle ragioni di tale accoglimento.

4.2. L'Adunanza Plenaria ritiene di dare seguito all'indirizzo maggioritario che esclude la configurabilità di un provvedimento implicito, idoneo a integrare il presupposto del rito derogatorio, nelle ipotesi di mera pubblicazione dell'offerta oscurata, isolata o eventualmente completata dalla comunicazione digitale della richiesta di sottrazione alla *discovery* di parti dell'offerta tecnica

4.2.1. Rileva, in primo luogo, l'argomento letterale (la cui importanza, ex art. 12 delle disposizioni generali, è stata sottolineata da questa Adunanza Plenaria con le sentenze n. 1 del 2025, § 4.2., n. 7 del 2022, § 5; n. 3 del 2017, § 3.1.; n. 3 del 2010, § 18.1. e nn. 4/5 del 2025, § 5.1).

4.2.1.1. L'articolo 36, comma 3, del codice dei contratti pubblici stabilisce che, nella comunicazione dell'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente competente “*dà atto delle decisioni*” assunte sulle richieste di oscuramento.

Tale espressione fissa con chiarezza la necessità dell'esternazione del provvedimento amministrativo quale entità specifica e puntuale, che si aggiunge agli atti di cui ai commi precedenti e di cui occorre dare, quindi, partitamente conto. La decisione sulla richiesta di segretazione è, cioè, un atto autonomo e aggiuntivo rispetto all'offerta oscurata, insuscettibile di essere in quest'ultima automaticamente assorbito e indefettibilmente implicato.

4.2.1.2. Sempre sul versante letterale, l'uso del termine “*decisione*”, che richiama lessicalmente la “decisione di contrarre” di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, evidenzia la sussistenza di un atto discrezionale, frutto della ponderazione, comparativa e para-giurisdizionale, tra gli interessi in conflitto.

Si segnala, in tema, la sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 10 giugno 2025, C-686/24, che, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale sul rapporto tra il diritto di accesso difensivo ai documenti di gara e la tutela dei segreti tecnici e commerciali nel campo dei contratti pubblici, ha stabilito che gli enti aggiudicatori, in occasione dell'esame delle richieste di oscuramento o di accesso, debbano svolgere un'opera di bilanciamento concreto tra gli interessi in conflitto, non seguendo logiche di prevalenza aprioristica e di gerarchia astratta.

La giurisprudenza nazionale ha dato seguito all'insegnamento del giudice europeo *in subiecta materia*, precisando che, in sede di valutazione della richiesta di oscuramento, l'Amministrazione deve assicurare un bilanciamento concreto ed effettivo tra il diritto a un ricorso efficace e la tutela dei segreti tecnici e commerciali, attraverso una verifica comparativa da svolgersi caso per caso con adeguata istruttoria e motivazione (Cons. Stato, Sez. V, nn. 4090, 4104 e 5217/2026; 5547 e 9573/2025).

Questo Consiglio ha affermato, quindi, che il potere di effettuare tale contemperamento (*ad hoc balancing*), alla luce dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, è attribuito alla pubblica Amministrazione in quanto espressione di discrezionalità amministrativa.

Dalla premessa della sussistenza di una riserva amministrativa, si è tratto il corollario per cui la sentenza di accoglimento del ricorso, volto a contestare l'illegittimità del diniego di accesso, non può tradursi nell'imposizione di un obbligo puntuale di consentire l'ostensione, incompatibile con i limiti posti dagli articoli 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a., ma deve disporre un *remand* all'Amministrazione a cui compete, in sede di esecuzione del *decisum*, ogni valutazione in ordine alla prevalenza dell'uno o dell'altro interesse (Cons. Stato, Sez. V, nn. 2332/2026, 10430/2025, 9444/2025 e 9573/2025; vedi anche Cons. Stato, Sez. V, n. 4104/2026, secondo cui il giudice amministrativo, in caso di annullamento della decisione di oscuramento per difetto di motivazione, non può esercitare un sindacato sostitutivo incompatibile con il carattere discrezionale della decisione amministrativa, ma è tenuto a ordinare il riesame dell'affare).

In definitiva, il dato testuale, complessivamente apprezzato, fa ritenere che la decisione di accoglimento della richiesta di oscuramento non possa essere evinta, *sic et simpliciter*, dalla pubblicazione della richiesta di oscuramento o dal fatto storico della pubblicazione non integrale dell'offerta tecnica, che ne rappresentano, rispettivamente, il presupposto giuridico e la conseguenza effettuale. È, invece, necessaria l'adozione, in base alla fattispecie legale tipica, di un provvedimento specifico ed espresso che dimostri l'effettivo e concreto esercizio del potere discrezionale riservato, *in subiecta materia*, all'Amministrazione procedente.

La decisione sulla richiesta di oscuramento non è integrata neanche nell'ipotesi di mera esternazione, della richiesta di oscuramento, senza un rinvio motivazionale *ob relationem*.

In una materia in cui non è previsto un silenzio significativo in ragione del carattere discrezionale del potere, è, infatti, necessario uno specifico esame dell'istanza ai fini della verifica della sussistenza, della consistenza e dell'attualità delle ragioni di segretezza dedotte, nella prospettiva del bilanciamento concreto tra valori di primario rango costituzionale ed europeo.

4.2.2. Il primato del dato letterale assume una particolare pregnanza nel caso in esame, in cui viene in rilievo, come già osservato, una disposizione limitativa del potere di azione e del diritto di difesa.

Come in precedenza si è osservato, questa Adunanza Plenaria, nelle richiamate sentenze 4 e 5/2025 (§ 2.4.), ha già affermato che le disposizioni che fissano oneri decadenziali e cause di inammissibilità, in quanto precetti a carattere eccezionale *ex art. 14* delle preleggi, devono essere formulate in modo tassativo e, pertanto, soggiacciono, per esigenze di certezza del diritto e in omaggio al canone di prevedibilità degli effetti applicativi, a un'interpretazione ancorata al dato strettamente linguistico (vedi Corte cost., sent. 14 maggio 2021, n. 98, che ha ribadito il primato del dato testuale, considerato limite esterno di legittimità al potere giurisdizionale).

Si deve poi ribadire la considerazione, già svolta in precedenza, secondo cui l'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici, quale disposizione derogatoria rispetto alle regole del rito già accelerato *ex art. 116 c.p.a.*, non può essere analogicamente esteso al caso diverso in cui, al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, l'ente affidante non abbia pubblicato la documentazione riferibile all'aggiudicataria, dando puntualmente atto, allo stesso tempo, delle sue decisioni sull'eventuale oscuramento di parti dell'offerta presentata dalla medesima (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 9454/2025).

Tale considerazione si salda con il rilievo per cui il termine decadenziale di dieci giorni rinviene la sua giustificazione sistematica nella preventiva predisposizione, da parte della stazione appaltante, di un quadro conoscitivo pieno, tempestivo e sufficientemente definito.

In questa prospettiva, l'eventuale mancanza degli adempimenti previsti dai commi precedenti dell'art. 36, e in particolare la mancata esternazione di una determinazione riconoscibile in ordine alle richieste di oscuramento, finisce per incidere, diversamente dai vizi dell'apparato motivazionale (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2026, n. 4105), non già sul piano della mera legittimità dell'azione amministrativa, ma su quello della stessa integrazione del

presupposto del rito speciale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547; *id.*, 24 marzo 2025, n. 2384).

4.2.3. A supporto della tesi restrittiva, si pone l'ulteriore rilievo che una diversa interpretazione finirebbe per collidere con la ricordata *ratio legis* della vigente disciplina sull'accesso nelle gare pubbliche, che mira a evitare ricorsi 'al buio', onerando i concorrenti di un'immediata iniziativa giudiziaria a fronte dell'acquisizione compiuta e tempestiva dei necessari elementi informativi.

E ciò non solo in ragione dei principi generali, ma anche in funzione deflattiva, in quanto altrimenti si incentiverebbero ricorsi in assenza di un'effettiva necessità.

Il privato potrebbe, infatti, rendersi conto in un momento successivo, allorquando l'Amministrazione ostende la documentazione, delle reali necessità di tutela giurisdizionale (Cons. Stato, Sez. V, n. 4090/2026).

In tal senso, la regola del *dies a quo* posta nell'art. 36, comma 4, del d. lgs. n. 36 del 2023 presuppone la conoscibilità, da parte del privato, del provvedimento, così da poter valutare l'eventuale lesione della propria sfera giuridica (vedi Corte cost. 28 ottobre 2021 n. 204, secondo cui sarebbe “*contrario alle garanzie proprie del diritto di difesa un assetto che imponga alla parte lesa dal provvedimento di aggiudicazione di proporre un ricorso recante motivi aggiunti prima che essa sia stata posta nelle condizioni di percepire il vizio che si intende denunciare*”; così anche, in sede di definizione del concetto di “piena conoscenza” ex art. 41, comma 2, cpa, Cons. Stato., Sez. VII, n. 4943/2026).

Lo scopo perseguito dal legislatore sarebbe, in sostanza, frustrato se il concorrente fosse costretto a proporre ricorso senza avere contezza dell'esistenza, della portata e delle ragioni della decisione di oscuramento e, cioè, in assenza degli elementi necessari per l'elaborazione di una strategia processuale consapevole. Il ricordato nesso di corrispettività tra obblighi informativi e meccanismi rimediali impedisce, quindi, anche per questa ragione, di sovrapporre la decisione di oscuramento e l'offerta oscurata.

D'altra parte, anche sul piano logico, una cosa è poter prendere visione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria celata in alcune sue parti, altra è avere contezza della "decisione" assunta dalla stazione appaltante in ordine all'istanza di oscuramento, ossia delle ragioni per le quali quest'ultima è stata ritenuta meritevole di accoglimento.

L'univocità richiesta dall'articolo 36, comma 3, non riguarda, all'evidenza, solo l'*an*, ma anche il *quomodo*, e, soprattutto, il *quare*: occorre cioè comprendere, nello schema legislativo, quali parti siano state oscurate, sulla base di quale richiesta dell'aggiudicatario e sulla base di quali ragioni.

Si deve, in questa prospettiva, prestare adesione alle più recenti pronunce di questo Consiglio (Sez. V, 21 maggio 2026, nn. 4104 e 4105), che attribuiscono importanza decisiva alla riconoscibilità di un'apposita determinazione amministrativa sulla richiesta di sottrazione all'accesso digitale, escludendo che un comportamento meramente inerte (cioè, la mancata pubblicazione dell'offerta), possa, "*ex se*", integrare la fattispecie legale tipica e distinguendo tale ipotesi da quella in cui l'amministrazione abbia, invece, assunto una determinazione esistente e percepibile, ancorché eventualmente affetta da vizi di legittimità, in particolare sul piano dell'adeguatezza della motivazione.

La semplice conoscenza del risultato materiale dell'oscuramento, eventualmente integrato dalla pubblicazione della richiesta sottostante, rende certamente percepibile l'esistenza, sul versante empirico, di una limitazione ostensiva, ma non consente all'interessato di individuare, con la chiarezza imposta dalla legge, l'effettivo esercizio del potere amministrativo e, a maggior ragione, di ricostruire le ragioni della limitazione e il percorso valutativo che l'ha determinata.

L'argomento teleologico - che valorizza la necessità di ancorare il decorso del termine all'acquisizione degli elementi necessari ai fini dell'apprezzamento del contenuto dispositivo e della portata lesiva della decisione amministrativa - è, peraltro, valorizzato anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio che, in caso di accoglimento parziale della richiesta di oscuramento, individua, quale

dies a quo il concorso della decisione di oscuramento e della successiva pubblicazione dell'offerta parzialmente oscurata allo spirare del periodo di *stand still* di cui al comma 5 dell'art. 36 (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2026, n. 4090): si è, al riguardo, osservato “*che una soluzione che facesse aprioristicamente decorrere il brevissimo termine di ricorso dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione di cui al comma 3, anche quando essa non sia accompagnata e completata dalla conoscenza effettiva della portata della decisione di oscuramento, si risolverebbe nell'imposizione dell'onere manifestamente eccessivo di articolare un “ricorso al buio”, stante l'incertezza radicale sul contenuto precettivo oltre che sul sostrato motivazionale dell'atto solo potenzialmente lesivo, in patente contraddizione con i citati canoni elaborati dalla giurisprudenza europea. Di qui l'esigenza di addivenire a un'interpretazione conforme che fissi il dies a quo nel giorno dell'effettiva conoscenza del contenuto dispositivo dell'atto, ossia nel momento della pubblicazione della documentazione oscurata in parziale accoglimento della relativa istanza*”.

La conclusione contraria finirebbe, d'altronde, per trasferire sul concorrente l'onere di impugnare una decisione non espressa, non motivata e forse neppure effettivamente adottata, con il rischio di trasformare l'inerzia o l'adempimento incompleto della stazione appaltante in un fattore di decadenza processuale.

Tale esito non risulta conciliabile con il carattere eccezionale della disciplina e con il correlato principio secondo cui le preclusioni processuali devono essere la conseguenza di presupposti conoscitivi certi.

4.2.4. La soluzione contraria alle tesi della configurabilità automatica di un provvedimento implicito trova, infine, conferma nella necessità di evitare interpretazioni in conflitto con le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia con riguardo al contenzioso relativo alle procedure di affidamento.

Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, integrante un pacifico limite al principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri ex art. 19 TFUE, costituisce un

principio generale del diritto dell'Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito dall'art. 47 della Carta di Nizza (Corte Giustizia, UE, Grande sezione, 21 dicembre 2021, C-497/20), oltre che, con specifico riferimento alla materia degli appalti pubblici, dall'art. 1 par. 1 della citata Direttiva Ricorsi n. 89/665/CE.

In base a tale ultima disposizione, la decisione presa dall'Amministrazione in una procedura di aggiudicazione di un appalto *“deve poter essere oggetto di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile”*.

In particolare, ai sensi del successivo par. 3, *“tali ricorsi devono essere accessibili, quanto meno, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione”*, con la conseguenza che risulta determinante che il soggetto possa avere contezza della lesione (in tesi) subita (Corte Giustizia UE, Grande Sezione, 21 dicembre 2021, C-497/20).

Del resto, il principio di autonomia processuale degli Stati membri non può *“giustificare disposizioni di diritto interno che rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione”* (Corte di Giustizia UE, Sez. X, 5 settembre 2019, C-333/18).

Inoltre, in materia di procedure di affidamento, il giudice nazionale deve assicurare il rispetto del principio di effettività derivante dalla direttiva 89/665/CE, applicando il diritto nazionale in modo tale da consentire all'offerente leso da una decisione dell'autorità aggiudicatrice, adottata in violazione del diritto euro-unitario, di conservare la possibilità di addurre motivi di diritto inerenti a tale violazione a sostegno di impugnazioni avverso altre decisioni dell'autorità aggiudicatrice, ricorrendo, se del caso, alla possibilità di disapplicare le norme nazionali di decadenza che disciplinano tali impugnazioni imponendo l'onere di immediata impugnazione di determinazioni di cui non abbia potuto apprezzare la piena ed effettiva portata lesiva.

Pertanto, il ricorso va considerato ricevibile, laddove sia accertato che un'autorità aggiudicatrice, con il suo comportamento, abbia reso impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario a un cittadino dell'Unione leso da una decisione di tale autorità (Corte di Giustizia. UE, Sez. IV, 27 febbraio 2003, C-327/2000, *Santex*).

Nella materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi o forniture, il diritto dell'Unione europea esige, in definitiva, che il termine per proporre ricorso decorre solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della illegittimità che intende prospettare in giudizio (Corte Giustizia, UE, Sez. III, 28 gennaio 2010, C-406/08 e Sez. IV, 14 febbraio 2019, C-54/18).

La giurisprudenza europea ha, quindi, affermato che i termini di decadenza per l'esercizio delle azioni devono essere sufficientemente chiari, prevedibili e ancorati a un momento in cui l'operatore economico sia posto nell'effettiva condizione di conoscere gli elementi essenziali della concreta violazione (Corte di Giustizia UE, Sez. III, 8 maggio 2014, C-161/13, *Idrodinamica Spurgo Velox*; vedi, per una rassegna organica della giurisprudenza dalla Corte di Giustizia, Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2026, n. 3805).

Pertanto, va data preferenza alla soluzione che esclude la qualificazione come provvedimento implicito, da impugnare nel termine breve di dieci giorni, di un puro comportamento inerte che, per la sua intrinseca ambiguità, non consente al destinatario di percepire, con il necessario grado di certezza, l'esistenza, la consistenza e l'ingiustizia della lesione alla propria sfera giuridica.

4.2.5. In risposta al secondo quesito, quindi, va formulato il seguente principio di diritto:

Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso previsto dall'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, presuppone l'adozione di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento, non potendosi considerare sufficiente, quale provvedimento implicito, la mera pubblicazione dell'offerta tecnica in

forma, in tutto o in parte, oscurata, eventualmente accompagnata dalla richiesta di oscuramento.

5. Ai sensi dell'art. 99, comma 4, del c.p.a., l'Adunanza Plenaria restituisce gli atti alla Sezione remittente per ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, enuncia i principii di diritto di cui ai §§ 3.6. e 4.2.5. della motivazione e dispone la restituzione della causa alla Sezione remittente per ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Luigi Carbone, Presidente

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Presidente

Marco Lipari, Presidente

Francesco Caringella, Presidente, Estensore

Fabio Taormina, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

IL PRESIDENTE

Luigi Maruotti

L'ESTENSORE
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

N31-26 - Bonus colonnine di ricarica dei veicoli: dal 22 settembre aperte le richieste

Il 22 settembre apre lo sportello Invitalia per richiedere il bonus colonnine elettriche. Previsto un contributo pari all'80% delle spese ammissibili

Dal 22 settembre sarà possibile presentare la domanda per il **bonus colonnine elettriche 2026**. Si tratta di un contributo per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, da parte di persone fisiche e condomini.

Nello specifico, il bonus consiste in un **contributo pari all'80% del prezzo di acquisto e installazione delle infrastrutture per la ricarica**, come ad esempio le colonnine. Il limite massimo del contributo è pari a 1.500 euro per persona fisica e fino a 8.000 euro se il bonus è richiesto da un condominio.

Le **spese ammissibili** comprendono, oltre a quelle relative all'acquisto e alla messa in opera delle infrastrutture, anche quelle per gli impianti elettrici, le **opere edili strettamente necessarie**, gli impianti e i dispositivi elettrici, le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nonché i costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery). Tutte le spese devono essere documentate ed effettuate con pagamento tracciabile.

Non sono invece ammissibili al contributo le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere; le spese per consulenze e servizi diversi da quelli relativi a progettazione, direzione lavori, etc.; le spese relative a terreni e immobili; infine, le spese relative ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio dell'infrastruttura.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono essere:

- nuove di fabbrica;
- di potenza standard;
- collocate nel territorio nazionale e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
- realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008;
- ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico se il contributo è richiesto da una persona fisica;
- destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico se il contributo è richiesto da un condominio.

Per l'annualità **2026**, è stanziato un totale di 15 milioni di euro per le infrastrutture la cui installazione è completata dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2026, ovvero dal 26 giugno 2026 fino al 31 dicembre 2026. Per queste installazioni, le domande possono essere presentate **dalle 12:00 del 22 settembre 2026 alle 12:00 del 31 gennaio 2027**.

Per le **annualità dal 2027 al 2029**, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre della rispettiva annualità. Lo stanziamento è sempre di 15 milioni di euro per ciascun anno.

Per l'annualità **2030**, infine, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2030. Lo stanziamento è di 8 milioni di euro.

Soggetto gestore del bonus è Invitalia, tramite un apposito sistema informatico. La domanda dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari esclusivamente per via telematica su tale sistema, utilizzando la propria identità digitale tramite le credenziali

SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Di seguito, il testo del decreto direttoriale 4 agosto 2026, che stabilisce la disciplina applicativa dell'incentivo.



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTI gli articoli 1117, 1117-bis e 1137 del *Codice civile* (regio decreto 16 marzo 1942, n. 262) e l'articolo 71-bis delle *Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie* (regio decreto 30 marzo 1942, n. 318);
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, recante *"Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"*;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 3 del 4 gennaio 2023, e in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale dispone che *"Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy"*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 301 del 30 dicembre 2025, supplemento ordinario n. 42;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, recante *"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 302 del 31 dicembre 2025, supplemento ordinario n. 43;
- VISTO il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 10 gennaio 2024, recante *"Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy"*, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267 e le successive modifiche e integrazioni apportate con decreti del medesimo Ministro;



- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2025, ammesso alla registrazione Corte dei conti il 14 marzo 2025 al n. 263, con il quale, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche per le imprese del MIMIT al dott. Marco Calabrò, a decorrere dal 17 febbraio 2025;
- VISTO il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 15 gennaio 2026, con il quale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all'assegnazione delle risorse del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2026 ai responsabili della gestione e, in particolare, all'assegnazione, in termini di residui, competenza e cassa, delle disponibilità dei capitoli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, nonché delle eventuali ulteriori risorse iscritte nel corso dell'esercizio 2026, al titolare del centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro e ai titolari dei Dipartimenti, così come individuati dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese 23 gennaio 2026 con il quale sono assegnate al titolare della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, in termini di residui, competenza e cassa, le risorse finanziarie e le disponibilità dei capitoli di cui al decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 15 gennaio 2026, nonché le eventuali ulteriori risorse iscritte nel corso dell'esercizio finanziario 2026;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”* convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, in particolare, l'articolo 22;
- VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, che, nella tabella n. 3 relativa allo stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, reca gli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, recante *“Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti”*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, che ha introdotto all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f), la lettera f-bis), concernente il contributo per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 25 giugno 2026 al n. 900 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 26 giugno 2026, recante *“Modulazione e destinazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni, per gli anni dal 2026 al 2030, nonché delle risorse del medesimo Fondo residue non utilizzate relative all'anno 2025”*, il cui avviso di



adozione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 7 luglio 2026, che all'articolo 6 prevede un contributo all'acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, persone fisiche e condomini, per il periodo 2026-2030;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, il quale destina, per l'attuazione della misura, risorse del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni, pari a 10 milioni di euro in conto residui 2025, a 5 milioni di euro per l'annualità 2026, a 15 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2029 e a 8 milioni di euro per l'anno 2030;

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, il quale stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni del medesimo articolo siano stabilite con uno o più provvedimenti del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, che prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvalga dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia per la gestione dei contributi, l'effettuazione delle attività di accompagnamento, monitoraggio e controllo della misura di incentivo, nonché per la gestione dell'apposito sistema informatico;

CONSIDERATO che occorre definire, per il periodo 2026-2030, le modalità di attuazione della misura e le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026;

DECRETA

Art. 1

(Finalità dell'intervento)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026 (di seguito «DPCM 10 giugno 2026»), richiamato in premessa, individua, per il periodo 2026-2030, le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione dei contributi per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica da parte di utenti domestici, persone fisiche e condomini (di seguito «soggetti beneficiari»).

Art. 2

(Contributo concedibile)

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili per la misura di cui al presente decreto,



- pari a 10 milioni di euro in conto residui di lettera f) relativi all'annualità 2025, a 5 milioni di euro per l'annualità 2026, a 15 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2029 e a 8 milioni di euro per l'anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti dal Fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni, per le medesime annualità quale limite massimo complessivo di spesa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito «Ministero») può concedere un contributo per le spese ammissibili di cui all'articolo 3, comma 1, pari all'80 per cento delle spese di acquisto e di posa in opera delle infrastrutture di ricarica, nel limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente.
2. Il limite massimo del contributo di cui al comma 1 è elevato a 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile.
 3. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'intervento sia completato con l'avvenuta installazione dell'infrastruttura di ricarica e non è cumulabile con altre agevolazioni – anche fiscali – di carattere nazionale, regionale o dell'Unione Europea previste per la medesima spesa. Qualora sia accertata la fruizione di agevolazioni non cumulabili con il contributo, è disposta la revoca totale o parziale dello stesso ai sensi dell'articolo 10.

Art. 3
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, ovvero dal 26 giugno 2026 e fino al 31 marzo 2030. Ai fini dell'individuazione dell'annualità di riferimento del contributo rileva la data di completamento dell'installazione dell'infrastruttura. A tal fine:
 - a) per l'annualità 2026, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, ovvero dal 26 giugno 2026 e fino al 31 dicembre 2026;
 - b) per le annualità dal 2027 al 2029, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre della rispettiva annualità;
 - c) per l'annualità 2030, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2030.
2. Qualora l'acquisto dell'infrastruttura avvenga in un'annualità e la relativa installazione sia completata nell'annualità successiva, il contributo è imputato a quest'ultima, nel rispetto del periodo di ammissibilità di cui al comma 1.
3. Tali spese possono comprendere:



- a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese, ove necessario, le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, nonché gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio, il controllo e la gestione dell'infrastruttura di ricarica, anche se installati separatamente dalla stessa, conformemente alla normativa tecnica applicabile, ivi inclusi, ove pertinenti, i dispositivi necessari alla connessione e alla gestione della rete elettrica;
 - b) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
 - c) i costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (*point of delivery*).
4. Le spese di cui al comma 3 devono essere sostenute mediante pagamenti tracciabili e non possono essere effettuate mediante finanziamento.
5. Non sono in ogni caso ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:
- a) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
 - b) le spese per consulenze ad eccezione di quelle previste alla lettera b) del comma 3 del presente articolo;
 - c) le spese relative a terreni e immobili;
 - d) le spese relative all'acquisto di beni o servizi diversi da quelli previsti dal comma 3 del presente articolo, anche se funzionali all'installazione dell'infrastruttura di ricarica;
 - e) le spese relative ad autorizzazioni edilizie, nonché quelle connesse a interventi di costruzione e ai costi di esercizio dell'infrastruttura di ricarica.

Art. 4

(Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica)

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono essere:
- a) nuove di fabbrica, acquistate e installate;
 - b) collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
 - c) corredate della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, redatta ai sensi della normativa vigente;
 - d) per l'annualità 2026 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i dispositivi di ricarica devono rispettare i requisiti minimi di cui all'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 15 dicembre 2020, n. 541/2020/R/eel e successive modificazioni, nonché risultare inclusi nell'elenco ufficiale dei dispositivi di ricarica domestica, pubblicato sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., vigente alla data di presentazione della domanda;
 - e) per le annualità 2027, 2028, 2029 e 2030, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), corredate da un'apposita attestazione allegata alla dichiarazione di cui



alla lettera c) del presente comma, resa dall'installatore, relativa al rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente applicabile in materia di dispositivi di ricarica e di connessione alla rete elettrica. Con successivo provvedimento sono definite le modalità di attestazione dei requisiti tecnici di cui alla presente lettera ed è adottato un apposito modello di dichiarazione da compilare a cura dell'installatore.

2. Per le persone fisiche, oltre ai requisiti di cui al comma 1, le infrastrutture di ricarica devono essere destinate a uso esclusivamente privato e non accessibili al pubblico.
3. In caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, le infrastrutture devono essere destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.

Art. 5 (Soggetto gestore)

1. Per la gestione della misura il Ministero si avvale di un sistema informatico dedicato, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, a un soggetto gestore individuato in Invitalia, società *in house* del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Con la convenzione di cui al comma 1 sono disciplinati i rapporti tra il Ministero e il soggetto gestore, con particolare riferimento alla realizzazione e gestione del sistema informatico, agli adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'erogazione dei contributi, nonché all'esecuzione delle attività di controllo e ispezione.
3. Al fine di assicurare l'efficiente gestione amministrativa e contabile della misura, il Ministero si avvale del soggetto gestore anche per lo svolgimento delle attività di funzionario delegato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contabilità pubblica.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, gli oneri connessi alle attività affidate al soggetto gestore, in misura non superiore al 3,5 per cento delle risorse stanziare annualmente per la presente misura, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto.

Art. 6 (Presentazione delle domande)

1. Il contributo è concesso secondo una procedura a sportello.
2. Con decreto direttoriale pubblicato sul sito istituzionale del Ministero sono definiti i termini di apertura e di chiusura dello sportello.
3. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili rispetto alle domande presentate, queste ultime sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili.
4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.



5. In caso di improcedibilità della prima domanda di contributo, in deroga a quanto previsto dal comma 4, è consentita, nei limiti delle risorse disponibili, e fino al termine di chiusura dello sportello dell'annualità di riferimento, la presentazione di una sola ulteriore domanda di contributo. Nel caso in cui anche la seconda domanda di contributo risulti improcedibile, non è consentita la presentazione di ulteriori domande.
6. La domanda è presentata dai soggetti beneficiari esclusivamente per via telematica, mediante accesso con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), e compilazione del modulo elettronico disponibile sul sistema informatico dedicato, secondo la procedura guidata ivi indicata.
7. A pena di improcedibilità, seguendo la procedura guidata del sistema informatico, devono essere inseriti i seguenti dati e, ove richiesto, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente;
 - b) copia del codice fiscale del condominio e del documento d'identità dell'amministratore *pro tempore* con dichiarazione dello stesso di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie ovvero del condomino delegato, per i condomini fino a otto partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
 - c) delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile corredata dalla dichiarazione dell'amministratore attestante che la medesima delibera non è stata impugnata nel termine di cui all'articolo 1137 del codice civile;
 - d) fatture elettroniche relative alle spese di cui all'articolo 3 del presente decreto, in formato XML (.xml), acquisite dal portale dell'Agenzia delle Entrate; solo nel caso in cui il soggetto emittente rientri tra i casi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi della normativa vigente, è ammessa la presentazione della fattura in formato analogico, unitamente a documentazione idonea a comprovare l'esonero del fornitore;
 - e) estratti del conto corrente rilasciati periodicamente dall'istituto bancario dai quali risultino i pagamenti connessi alle fatture di cui alla lettera d) o, in alternativa, elenco movimenti riportante timbro dell'istituto di credito e firma del funzionario incaricato su ogni pagina, attestanti la validità della documentazione prodotta. I pagamenti dei titoli di spesa oggetto di contributo devono essere effettuati mediante conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente mediante bonifico bancario, SEPA Credit Transfer, ovvero carta di credito o di debito intestata al beneficiario medesimo; Resta in ogni caso ferma la facoltà del Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore, di richiedere gli estratti del conto corrente durante l'espletamento dei controlli di cui all'articolo 9, comma 1 del presente decreto;
 - f) dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, redatta ai sensi della



normativa vigente. rilasciata dall'installatore, attestante l'avvenuta installazione;

- g) i dati del conto corrente, intestato al soggetto beneficiario, sul quale richiedere l'accreditamento del contributo;
 - h) un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, che deve risultare attivo per tutta la durata del procedimento; In ogni caso, lo stato della domanda è consultabile nell'area riservata della piattaforma dedicata.
8. Per ogni domanda presentata, il sistema informatico verifica:
- a) che il soggetto richiedente non abbia già presentato domanda di contributo;
 - b) la disponibilità delle risorse finanziarie alla data di presentazione della domanda.
9. Al termine della compilazione corretta della domanda, il sistema informatico rilascia una ricevuta di registrazione.

Art. 7

(Verifiche istruttorie preliminari e improcedibilità della domanda)

1. Relativamente alle domande presentate, il soggetto gestore procede alla verifica della completezza delle informazioni e dei dati richiesti, nonché della correttezza formale della domanda e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti di accesso previsti dal presente decreto. Le domande e i relativi allegati devono risultare compilati in ogni loro parte, a pena di improcedibilità della domanda.
2. Il soggetto gestore comunica l'improcedibilità della domanda al richiedente, che può ripresentare la domanda nei limiti di cui all'articolo 6, comma 5 del presente decreto.

Art. 8

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. Il contributo è concesso ed erogato dal Ministero a ciascun soggetto beneficiario in un'unica soluzione, con decreto di concessione ed erogazione, anche cumulativo, riferito a una pluralità di beneficiari individuati in apposito elenco, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 9

(Controlli e ispezioni)

1. Il soggetto gestore svolge controlli a campione finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la conformità della documentazione presentata dai soggetti richiedenti, ferme restando le verifiche istruttorie preliminari di cui all'articolo 7. A tal fine, il soggetto gestore può effettuare accertamenti d'ufficio, verifiche e ispezioni in loco.
2. Le modalità di svolgimento dei controlli, i criteri di campionamento, le procedure di verifica e di ispezione, nonché ogni ulteriore disposizione attuativa sono definiti con decreto del Direttore generale competente del Ministero.
3. Qualora i controlli di cui al presente articolo, effettuati successivamente all'erogazione del contributo, accertino la non veridicità delle dichiarazioni rese o la



non conformità della documentazione presentata, il Ministero procede alla revoca totale o parziale dei contributi secondo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 10
(Revoca dei contributi)

1. Il Ministero procede alla revoca parziale o totale dei contributi concessi ai sensi del presente decreto qualora, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 9, sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese o la non conformità della documentazione presentata, ovvero il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto.
2. La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta, per il beneficiario, l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, le somme indebitamente percepite oggetto di revoca.

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interviene su stanziamenti già previsti a legislazione vigente.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Dell'adozione del presente decreto è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Casalino

Siglato digitalmente dal Dirigente della IX Divisione

Alessandro Moroni

Firmato digitalmente
da: Alessandro Moroni
Organizzazione:
MISE/80230390587
Data: 04/08/2026
10:45:58



Paolo Casalino
MISE
/80230390587
04.08.2026
12:47:50
GMT+02:00